



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari per ricalcolo
Trattamento Fine Rapporto - Resistenza -Mandato difesa all'avv.
Olimpia Cimaglia, legale AMAT.**

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 11 (undici) del mese di settembre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi promossi dai sottoelencati ex dipendenti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Longo e Diego Colucci, al fine di ottenere la rideterminazione del Trattamento di Fine Rapporto con l'inclusione del lavoro straordinario svolto e la condanna dell'AMAT al pagamento delle differenze tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbero dovuto percepire, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese dei giudizi:

		Udienza	
- Schiavone	Cosimo	14/11/1997:	
- Zizzari	Francesco	"	14/11/1997;
- Scialpi	Domenico	"	14/11/1997;
- Rubino	Angelo	"	14/11/1997;
- Piccinino	Franco	"	14/11/1997;
- Serafino	Giuseppe	"	14/11/1997;
- De Bartolomeo	Pasquale	"	14/11/1997;
- Perruni	Armando	"	14/11/1997;
- Messinese	Vincenzo	"	02/02/1998;
- Pugliese	Egidio	"	02/02/1998;
- Paurini	Antonio	"	02/02/1998;
- D'Ammacco	Benito	"	02/02/1998;
- Salinari	Carmine	"	02/02/1998;
- Lorusso	Antonio	"	02/02/1998;
- Russo	Nicola	"	02/02/1998;
- Leone	Carlo	"	02/02/1998;
- Zupone	Domenico	"	06/02/1998;
- Secondo	Gaetano	"	06/02/1998;
- Sarcinella	Giuseppe	"	06/02/1998;
- Spadafora	Eugenio	"	09/02/1998;
- Lanza	Mario	"	18/02/1998;
- Notaristefano	Antonio	"	18/02/1998;
- Di Serio	Vincenzo	"	18/02/1998;
- Patronelli	Aldo	"	18/02/1998;
- Megna	Domenico	"	18/02/1998;
- Lenoci	Vitantonio	"	18/02/1998;
- Rizzuto	Pasquale	"	18/02/1998;
- Cavallo	Antonio	"	25/02/1998;
- Castrignano	Mario	"	25/02/1998;
- Conte	Orazio	"	25/02/1998;
- Caracciolo	Carlo	"	25/02/1998;
- Bagnardi	Mario	"	25/02/1998;
- Bongiovanni	Felice	"	25/02/1998;
- Buonomo	Cosimo	"	25/02/1998;
- Bendetto	Bernardino	"	25/02/1998;
- Coletta	Patrizio	"	25/02/1998;
- Cazzato	Fernando	"	25/02/1998;
- Caso	Giovanni	"	25/02/1998;
- Carucci	Giuseppe	"	25/02/1998;
- D'Erchia	Luigi	"	25/02/1998;
- Salamino	Giuseppe	"	25/02/1998;
- Vernile	Raffaele	"	25/02/1998;
- Steca	Pasquale	"	25/02/1998;
- Castellano	Antonio	"	25/02/1998;
- Marzolini	Giovanni	"	25/02/1998;
- Lanzillotta	Cataldo	"	18/03/1998;
- Zizzari	Francesco	"	18/03/1998;
- D'Ammacco	Nicola	"	19/03/1998;
- Ancora	Francesco	"	19/03/1998;
- Iaia	Vittorio	"	19/03/1998;
- Losito	Onofrio	"	19/03/1998;
- Gravile	Franco	"	19/03/1998;

- | | | | |
|--------------|------------|---|-------------|
| - Albano | Pompeo | " | 19/03/1998; |
| - Alfeo | Antonio | " | 19/03/1998; |
| - Pica | Gaetano | " | 19/03/1998; |
| - Latini | Antonio | " | 19/03/1998; |
| - Malfitano | Angelo | " | 19/03/1998; |
| - Petruzzi | Emanuele | " | 19/03/1998; |
| - Vasco | Michele | " | 19/03/1998; |
| - Volpe | Michele | " | 19/03/1998; |
| - Picuno | Cosimo | " | 26/03/1998; |
| - Ricchiuti | Giovanni | " | 26/03/1998; |
| - Scafa | Sergio | " | 26/03/1998; |
| - D'Onghia | Francesco | " | 26/03/1998; |
| - Dragone | Vittorio | " | 18/06/1998; |
| - De Giorgi | Cosimo | " | 18/06/1998; |
| - Gallitelli | Benito | " | 18/06/1998; |
| - Gaita | Silvio | " | 18/06/1998; |
| - Gravina | Umberto | " | 18/06/1998; |
| - Arena | Pietro | " | 18/06/1998; |
| - Cometa | Cosimo | " | 18/06/1998; |
| - Saracino | Giuseppe | " | 24/06/1998; |
| - Calculli | Mario | " | 24/06/1998; |
| - Gianni | Salvatore | " | 24/06/1998; |
| - Valentini | Antonio | " | 24/06/1998; |
| - Latini | Cosimo | " | 25/06/1998; |
| - Stolfi | Antonio | " | 25/06/1998; |
| - Iavernaro | Vittorio | " | 25/06/1998; |
| - Lippolis | Nicola | " | 25/06/1998; |
| - Pignatelli | Vincenzo | " | 25/06/1998; |
| - Maggio | Alessandro | " | 25/06/1998; |
| - Pacifico | Salvatore | " | 25/06/1998; |
- atteso che nella riunione del 31 luglio u.s., al fine di tentare un bonario componimento delle vertenze, si dava mandato all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale, di contattare i legali della controparte;
 - attesa, comunque, la opportunità di dover resistere ai giudizi de quibus, salvo diversa decisione in ordine agli esiti della trattativa innanzi accennata;
 - Ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
 - Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
 - Visto il bilancio preventivo 1997;
 - Visto lo Statuto aziendale;
 - A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

D E L I B E R A

- di costituirsi in giudizio nelle cause promosse dai dipendenti in premessa elencati, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 8.200.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di riservarsi ogni e qualsiasi diversa decisione subordinata agli esiti delle trattative in corso con i legali dei ricorrenti in ordine alla definizione transattiva delle questioni.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)




Comunicata all'Amministrazione Comunale il

11 SET. 1997

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio DIRETTORE
A.M.A.T.
(Semerari/Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 17/settembre/1997

Prot. n° : Dir/ 2245/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. M. H. P. P. P.

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 11 settembre 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 210 - 211 - 212 - 213 - 214.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Taranto, li 09/07/1997

Corrispondenza interna prot. n° _____

Oggetto : Ricalcolo trattamento di fine rapporto

RELAZIONE

La legge n° 297 del 29 maggio 1982 ha modificato l'art. 2120 del codice civile, dettando una riforma integrale dell'istituto del trattamento di fine rapporto.

Tale legge non solo ha sostituito la denominazione di "indennità di buona uscita", prevista dal vecchio testo normativo, con quella nuova di "trattamento di fine rapporto", ma ha previsto modalità diverse per il calcolo e per la determinazione del T.F.R. stesso.

L'art. 5 della legge citata ha stabilito, altresì, che, fino al 31 maggio 1982, ai lavoratori già in forza all'entrata in vigore della legge (1° giugno 1982) sarebbe spettata l'indennità d'anzianità calcolata secondo la disciplina vigente in quel momento, che, nel nostro settore, era contenuta nell'art. 24 del T.U. del 23 luglio 1976.

Secondo la previsione del vigente art. 2120 succitato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari alla "retribuzione annua dovuta" divisa per 13,5 e rivalutata come per legge.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua da utilizzare come riferimento per il calcolo del T.F.R. spettante comprende tutte le somme percepite dal lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, non a titolo occasionale, ma in maniera continuativa, con esclusione di quanto viene corrisposto a titolo di rimborso spese.

E' stato sancito, quindi, il cd. principio di omnicomprensività della retribuzione annua dovuta, principio, peraltro, ormai confermato più volte dalla Suprema Corte di Cassazione.

Un problema che é emerso, e che negli anni ha dato luogo a notevole contenzioso, é se le prestazioni straordinarie abbiano o meno le caratteristiche della occasionalità e, quindi, se vadano o meno escluse dal computo del T.F.R.

In merito é intervenuta più volte la stessa Corte di Cassazione, sancendo il principio che "per la sussistenza del requisito della continuità é essenziale che le prestazioni straordinarie siano richieste ed eseguite con costanza ed uniformità, da valutare con riferimento alle esigenze aziendali ed alla loro protrazione per un apprezzabile periodo di tempo, così da divenire abituali nel quadro dell'organizzazione dell'impresa e, conseguentemente, fare assumere alla prestazione il carattere non già di occasionalità, ma di ordinarietà" (sent. n° 8015/1987, conforme Cassazione n° 8102/1995).

Tuttavia, a tutt'oggi, l'A.M.A.T. nel calcolare gli accantonamenti di T.F.R. e nel procedere alla relativa erogazione nei confronti dei dipendenti collocati in quiescenza, non ha posto come base di calcolo lo straordinario effettuato dagli stessi nel corso del rapporto di lavoro.

Ma, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (vedi in ultimo la sentenza n° 5935/96), ed in mancanza di una previsione pattizia in merito che disponga diversamente, viste anche alcune richieste avanzate con Raccomandata A/R da alcuni ex dipendenti al fine di interrompere i termini di prescrizione, onde evitare un inutile contenzioso che potrebbe avere conseguenze ben più gravi per l'Azienda, si potrebbe valutare l'opportunità di proporre un'ipotesi transattiva a tutti gli ex dipendenti il cui diritto non sia prescritto, ai sensi dell'art. 2948 del Codice

Civile, nel termine di cinque anni dalla data di esigibilità del credito stesso.

Infatti, sarebbe ben difficile per l'Azienda, in corso di causa, dimostrare che lo straordinario effettuato dagli ex dipendenti non abbia i requisiti della continuità e sistematicità su richiesti.

Occorre rilevare che vi é contrasto in Dottrina e Giurisprudenza in merito al periodo da tener presente per la rideterminazione del T.F.R., ossia se bisogna considerare utili i dieci anni anteriori alla data della richiesta ovvero se, comunque, bisogna rideterminare lo stesso dal 01/06/1982.

A tal fine si deve evidenziare che, in base alla normativa di cui alla Legge n°297/1982, ciascun dipendente, in corso di rapporto di lavoro, conosce, attraverso i cedolini paga e i modelli O1M, gli importi accantonati dal datore di lavoro a titolo di T.F.R. e, conseguentemente, ha la facoltà di esperire azione di accertamento per la esatta determinazione degli stessi.

Inoltre l'Azienda ha l'obbligo di conservare per 10 anni le scritture contabili, ivi compresi i cedolini paga da cui poter rilevare lo straordinario effettuato da ciascun dipendente e, pertanto, la stessa é in condizione oggi di quantificare lo straordinario reso soltanto dal 1987 in poi.

In una situazione di incertezza dottrina e giurisprudenziale, é opportuno che l'Azienda proponga una transazione che preveda la rideterminazione del T.F.R. a decorrere dal mese di luglio 1987.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, i termini dell'ipotesi transattiva potrebbero essere i seguenti:

1) computo del 50% del compenso per prestazioni straordinarie rese a decorrere dal luglio 1987 fino alla data di effettivo collocamento in quiescenza, somme da rivalutarsi ai sensi dell'art. 2120, 3° comma;

- 2) rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria sulle somme di cui al sub 1 dalla data di effettiva riscossione del TFR;
- 3) rinuncia ad eventuali ricorsi giudiziari, qualora pendenti, con spese legali a proprio carico.

Gli oneri complessivi, presumibilmente derivanti dalla proposta di transazione, si stimano in circa £ 240.000.000, poiché dal 1992 ad oggi sono stati collocati in quiescenza circa 170 unità.


Infatti, considerato che il costo medio attuale per lo straordinario effettuato nel corso dell'anno é di circa £ 5.000.000 per dipendente, dividendo il predetto importo per 13,5, si ottiene una quota annua di compenso per prestazioni straordinarie, utile ai fini della rideterminazione del T.F.R., pari a £ 370.000 per dipendente, somma che, in base alla ipotesi di transazione, deve essere ridotta al 50%.

L'importo di £ 185.000 ($£ 370.000 : 2$) deve essere moltiplicato per 7,5 anni, considerato quale periodo medio da considerare ai fini della proposta di transazione, ottenendo il costo presumibile di £ 1.400.000 per ciascun pensionato.

Per quanto riguarda invece i dipendenti in servizio, atteso che la questione é anche al vaglio in sede di contrattazione nazionale per la stesura definitiva del nuovo contratto, conviene attendere le relative determinazioni.


IL CAPO AREA PERSONALE

(Dr.ssa Maria Fabiola Menenti)



IL CAPO AREA LEGALE

(Avv. Olimpia Cimaglia)



13549/97

COPIA

[Handwritten signature]

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Paurini Antonio nato a Talsano (TA) il 01/12/1935 residente in Lama
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

TA) 13549/97
INTROVATA IL 18 LUG. 1997
UFFICIO CANCELLERIA

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 12.07.62 al 31.07.95 svolgendo mansioni di operaio con qualifica di operaio tecnico ed inquadramento finale nel livello quinto
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 40 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente quale addetto all'officina deposito in qualità di tecnico riceveva ordini di servizio giornalieri che gli imponevano l'effettuazione di lavoro straordinario per coprire il servizio.
- 3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
La firma è autentica
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Depositata in Cancelleria

IL - 3 LUG. 1997

IL CANCELLIERE

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Paurini Antonio
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.

- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 03 LUG. 1997


Avv. Diego Cacciari


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Zizzari Francesco residente in Taranto al viale Trentino n.90;
- il Sig. De Giorgi Cosimo residente in Talsano (TA) alla via Gregorio VII n.17;
- il Sig. Cometa Cosimo residente in Lama (TA) alla via Gregorio VII n.13 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Giudice

letto il ricorso;

F I S S E

l'udienza di discussione per il giorno 2/2/1998

ore 9 e 10 ordinando alle parti di comparire personalmente. dispones al di. Voza Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 10 LUG. 1997

Il Cancelliere

Il Pretore
Il Cons. Pretore Dirigente Sez. Lavoro

!PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 29/09/1995

! AZIENDA : 1 - AMAT AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
 ! DIPENDENTE : 171821 - PAURINI ANTONIO

! DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ.
 ! 12/07/1962 12/07/1962 31/07/1995 33 1

! DESCRIZIONE	! RITENUTE	! COMPETENZE
! TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		! 71.315.023
! TFR 31/12 a. p. da erogare L. 71.315.023		
! Rivalutazione di L. 71.315.023 X 3,730847 %		! 2.660.654
! TFR effettivo lordo anno in corso		! 1.613.215
! TOTALI	!	! 75.588.892
! TOTALE IMPORTO TFR	!	! 75.588.892

! Ammontare lordo T.F.R.		75.588.892	-
! Rid. norm. 16.541.500 Part-time	0	16.541.500	+
! Altre somme		0	+
! Preavviso		0	+
! Anticipi C.C.N.L.		0	=
! Imponibile fiscale liquidazione		59.047.392	X
! Aliquota media		21,22	% =
! Imposta dovuta		12.529.857	-
! Imposta su anticip. / preavv.		0	=
! Imposta residua		12.529.857	
! Importo Netto T.F.R.		63.059.035	

!CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE

! Ammontare lordo T.F.R.		75.588.892	X
! Valore costante		144	/
! Mesi di anzianita'		397	=
! Imponibile di riferimento per calcolo aliquota		27.417.633	
! Ritenuta su imponibile di riferimento		5.818.761	
! Aliquota media	5.818.761 /	27.417.633 * 100 =	21,22

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 63.059.035 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 29/09/1995

Firma : Paurini Antonio

A. M.A.T. - TARANTO
 Prot. Arrivo n° 8819
 del **21 LUG. 1997**
 Dirigente Amministr. F.F.
 Area Informatica
 Area Legale
 Area Personale
 Area Movimento
 Area Tecnica
 Ufficio Ragioneria
 Ufficio Prod. del Traffico
 Ufficio Segreteria
 Ufficio Contratti
ad A

Copia conforme all'originale

16 LUG. 1997



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

[Faint, mostly illegible handwritten text]

... consegna di ... e ...
 a mani. ...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 a mani dell'impiegato
 sottoposto alla Segreteria, Incaricata alla ricezione *ad A.*

21 LUG. 1997

[Large handwritten signature]

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

15546/97

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Pugliese Egidio nato a Taranto il 13/03/1938

residente in C.so Piemonte n. 42, Taranto

in Lama (TA) alla via Fresie n.6

ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

[Handwritten signature]
18 LUG. 1997

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 02.08.71 al 30.06.95 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di capo linea ed inquadramento finale nel livello sesto

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 20 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

[Handwritten signature]
La firma è autentica
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Deposito in Pretura
IL 3 LUG. 1997
IL CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Pugliese Egidio
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto

03 LUG. 1937


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Guida Arnaldo residente in Lama (TA) alla Circonvallazione dei fiori n.251;

il Sig. Fumarola Giuseppe residente in Taranto alla via G. Giovine n.11;

il Sig. Iavernaro Vittorio residente in Taranto alla via Pola n.78 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 2/2/1997
ore 9 e 11 ordinando alle parti di comparire ~~per~~
~~divaliti~~ ~~el~~ ~~di~~ ~~Yozza~~ -
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, il 10 lug. 1997

Il Cancelliere

Il Pretore

Il Cons. Pretore Dirigente Sez. Lavoro

! PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 24/08/1995

! AZIENDA : 1 - AMAT AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

! DIPENDENTE : 177806 - PUGLIESE EGIDIO

! DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ.
! 2/08/1971 2/08/1971 30/05/1995 23 11

! DESCRIZIONE	! RITENUTE	! COMPETENZE
! TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		! 48.842.876
! TFR 31/12 a. p. da erogare L. 48.842.876		
! Rivalutazione di L. 48.842.876 X 3,537851 %		! 1.727.988
! Accantonamento T.F.R. anno		! 1.446.699

! TOTALI ! 0 ! 52.017.563

! TOTALE IMPORTO TFR ! 52.017.563

! Ammontare lordo T.F.R.	! 52.017.563	-
! Rid. norm. 11.958.500 Part-time 0	! 11.958.500	+
! Altre somme	! 0	+
! Preavviso	! 0	+
! Anticipi C.C.N.L.	! 0	=
! Imponibile fiscale liquidazione	! 40.059.063	X
! Aliquota media	! 20,93	=
! Imposta dovuta	! 8.384.362	-
! Imposta su anticip. / preavv.	! 0	=
! Imposta residua	! 8.384.362	
! Importo Netto T.F.R.	! 42.186.502	

! CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE

! Ammontare lordo T.F.R.	! 52.017.563	X
! Valore costante	! 144	/
! Mesi di anzianita'	! 267	=
! Imponibile di riferimento per calcolo aliquota	! 26.099.404	
! Ritenuta su imponibile di riferimento	! 5.462.839	
! Aliquota media	! 5.462.839 / 26.099.404 * 100 = 20,93	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 42.186.502 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia speranza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 24/08/1995

Firma : Luigi Egidi

STUDIO LEGALE DI BIASE
Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

STUDIO LEGALE
AVV. PAOLO LONGO
AVV. DIEGO COLUCCI
CORSO PIEMONTE N. 42 74100 TARANTO
TEL. 099/7302139 - FAX 7301140

15550/97

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Messinese Vincenzo nato a Taranto il 06/01/1940 residente in Taranto ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

N. Cron. Mod. A
18 LUG. 1997
UFFICIO CANCELLERIA

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 02.08.60 al 31.03.92 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di assistente ed inquadramento finale nel livello 04.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 20 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.
- 3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

[Signature]
Le firma è autentica.
[Signature]
[Signature]

IL - 3 LUG. 1997

IL CANCELLIERE

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Messinese Vincenzo
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE


all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 03 LUG. 1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Castellano Pietro residente in Statte (TA) al vico II Savino n.17;
- il Sig. Semeraro raffaele residente in Taranto alla via Mezzetti n.37;
- il Sig. Losito Onofrio residente in Taranto alla via Dante n.394 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 2/2/1998

ore 9 e 10 ordinando alle parti di ~~compare~~ compare personalmente. Dispone che il ricorso presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, h 10 LUG. 1997

Il Cancelliere 5

Il Pretore
Il Cons. Pretore Dirigente Sez. Lavoro
(Dott. Evar. Rocconi)

**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE			MATICOLA		
MESSINESE VINCENZO			161979		
QUALIFICA	LIV.	DATA ASSUNZIONE	DATA LICENZIAMENTO		
ASSISTENTE	04	02 08 60	31	03	92

ANTICIPAZIONE EROGATAL. 15.230.000Delibera C. A. N° 119del 31/03/83**STATO DI SERVIZIO**ANNI 31 + MESI 8 = ANNI 31.667ASPETTATIVA PRIVATA ANNI == + MESI == = ANNI ==EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 31.667 (A)PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI == =**TOTALE 31.667 (B)**

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL <u>31/12/91</u>	L	<u>36.637.525</u> +
RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT <u>1,479702</u> RIFERITA AL MESE DI <u>MARZO 92</u>	L	<u>542.125</u> +
ACCANTONAMENTO DELL'ANNO	L	<u>739.796</u> =
TOTALE T.F.R. ACCANTONATO	L	<u>37.919.446</u> +
ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO <u>1983</u>	L	<u>15.230.000</u> =
TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	L	<u>53.149.446</u>

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (C)
<u>53149446</u>	<u>31.667</u>	<u>1678386</u>	<u>20140632</u>
L <u>7.200.000</u>	al <u>10</u> %	= L <u>720.000</u>	+
L <u>7.200.000</u>	al <u>22</u> %	= L <u>1.584.000</u>	+
L <u>5.740.632</u>	al <u>27</u> %	= L <u>1.549.971</u>	+
L	al	= L	+
L	al	= L	+
L	al	= L	+
L	al	= L	+
L	al	= L	=

**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R.	L	<u>53.149.446</u>
Riduzione: (L. 500.000 per ogni anno di servizio)		
L 500.000 x <u>31.667</u>	L	<u>15.833.500</u> =
IMPONIBILE	L	<u>37.315.946</u> x
ALIQUOTA	%	<u>19.14</u> =
IMPOSTA		<u>7.142.272</u>
IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE		<u>1.799.174</u> =
		<u>5.343.098</u> =

	L	<u>3.853.971</u> (D)
(D) L <u>3.853.971</u>	x 100: (C) L	<u>20.140.632</u> =
	ALIQUOTA	<u>19.14</u> %

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.	L	<u>47.806.348</u>
ANTICIPAZIONE USUFRUITA	L	<u>15.230.000</u> =
NETTO A PAGARE	L	<u>32.576.348</u>

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

- 9 MAG. 1992
Taranto,AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
Il Cap. Ufficio Retribuzioni

A. M. A. T. - TARANTO
 Prot. Arrivo n° **8817**
 del **21 LUG. 1997**

Direttore Ammin.vo F.F.
 Area Informatica
 Area Legale
 Area Personale
 Area Movimento
 Area Tecnica
 Ufficio Ragioneria
 Ufficio Prod. del Traffico
 Ufficio Segreteria
 Ufficio Contratti

Copia conforme all'originale

16 LUG. 1997



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

[Faint, mostly illegible text, possibly a letter or administrative note]

Cofe [Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 a mani dell'impiegato
 addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione att.
 il **21 LUG. 1997**

[Handwritten signature]
ARTURO SANTABADA
 ASSISTENTE U.M.E.P.
 CORTE DI APPELLO DI LECCE
 SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE DI BIASE
AVV. GIUSEPPE DI BIASE
AVV. PAOLO LONGO
AVV. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

STUDIO LEGALE
AVV. PAOLO LONGO
AVV. DIEGO COLUCCI
CORSO PIEMONTE N. 42 74100 TARANTO
TEL. 099/7302139 - FAX 7301140

15525/97

COPIA

[Handwritten signature]

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Di Sergio Vincenzo nato a Taranto il 15/11/1935 residente in Lana (TA) ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

8 LUG. 1997

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 06.02.63 al 31.03.96 svolgendo mansioni di impiegato con qualifica di esattore ed inquadramento finale nel livello quinto

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 20 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente quale addetto all'officina deposito in qualità di impiegato riceveva ordini di servizio giornalieri che gli imponevano l'effettuazione di lavoro straordinario per coprire il servizio.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

[Handwritten signature]

La firma è autentica.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Depositate in Cancelleria

DE 1 - 3 LUG. 1997

IL CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Di Serio Vincenzo
come in epigrafe rappresentato e difeso


RICORRE

all' Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 03 LUG. 1987


Diego Calci


Aldo Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Salentino Silvio residente in Taranto alla via Lazio n.52;
- il Sig. Buonomo Cosimo residente in Taranto alla via Plateja n.154;
- il Sig. Gallitelli Nicolino residente in Talsano (TA) alla via Locchi s.n.c. .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

Letto il ricorso,

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 18/2/1998
ore 9,45 ordinando alle parti di comparire **personalmente** *ovvero al dr. Martini* e dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 30.10.1997

Il Cancelliere

Il Pretore
Il Cons. Pretore Dirigente Sez. Lavoro
(Dott. Evan Baccanti)

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 27/05/1996

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 135512 - DI SERIO VINCENZO

DATA ASS. 6/02/1963 DATA ASS. CONV. 6/02/1963 DATA CESS. RAPP. 31/05/1996 ANNI MESI ANZ. 33 2

DESCRIZIONE	RETENUTE	COMPETENZE
Anticipo trr del 13/07/1958	22.400.000	
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		61.444.408
Totale anticipi gi�u erogati	22.400.000	
TFR 31/12 a. p. da erogare L.	39.044.408	
Rivalutazione di L. 39.044.408 x 0,903920 %		352.930
TFR effettivo lordo anno in corso		761.720
TOTALI	22.400.000	62.559.060

TOTALE IMPORTO TFR 40.159.060

Ammontare lordo T.F.R.	62.559.060	
Rid. norm. 16.583.500 Part-time	16.583.500	
Altre somme	0	
Preavviso	0	
Anticipi C.C.N.L.	0	
Imponibile finale liquidazione	45.975.560	
Aliquota media		20,00
Imposta dovuta	9.195.112	
Imposte su anticip. preavv.	1.567.657	
Imposta residua	7.627.455	
Imposte Netto T.F.R.	31.946.311	

CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE


Ammontare lordo T.F.R.	62.559.060	
Valore costante	144	
Mesi di anzianit�u	376	
Imponibile di riferimento per calcolo aliquote	22.634.433	
Ritenuta su imponibile di riferimento	4.527.297	
Aliquota media	4.527.297 / 22.634.433 * 100 =	20.00

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 32.946.311 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver pi u nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui   presente liquidazione si riferisce.

Data : 27/05/1996

Firma :



A.M.A.T. - TARANTO
 Prot. Arrivo n° 8816
 del 21 LUG. 1997

Ufficio Ammin.vo F.F.	<input type="checkbox"/>
Ufficio Informatica	<input type="checkbox"/>
Ufficio Legale	<input type="checkbox"/>
Ufficio Personale	<input type="checkbox"/>
Ufficio Movimento	<input type="checkbox"/>
Ufficio Tecnica	<input type="checkbox"/>
Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>
Ufficio Prod. del Traffico	<input type="checkbox"/>
Ufficio Segreteria	<input type="checkbox"/>
Ufficio Contratti	<input type="checkbox"/>

Copia conforme all'originale

16 LUG. 1997



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

[Faint, mostly illegible handwritten notes and stamps]

[Handwritten signature]
 a mani dell'impiegato *[Signature]*
 addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.
 21 LUG. 1997

[Large handwritten signature]
ARTURO SANTAGADA
 ASSISTENTE UNEP
 CORTE DI APPELLO DI LECCE
 SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Cometa Cosimo nato a Grottaglie (TA) il 03/04/1935 residente in Lama (TA)
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

N. Cron. 2197/97 Mod. A
CENTRO-ERSIA LAVORO
Ind. trasferita L. 2/97
Taranto, B

17 LUG. 1997

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 10.11.63 al 31.12.94 svolgendo mansioni di operaio e con qualifica di operaio tecnico ed inquadramento finale nel livello 05.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente quale addetto all'officina deposito in qualità di tecnico riceveva ordini di servizio giornalieri che gli imponevano l'effettuazione di lavoro straordinario per coprire il servizio.
- 3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

Cometa
Cosimo
LA FIRMA E' AUTENTICA
Diego Colucci
Paolo Longo

Depositata in Cancelleria
IL - 2 LUG. 1997
IL CANCELLIERE

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Cometa Cosimo
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto

102 LUG. 1987


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Paurini Gregorio residente in Lama (TA) alla via Dalie n.30;

il Sig. Caprino Antonio residente in S. Marzano di S. Giuseppe (TA) alla via B. Croce n.26 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito


Il Pretore

letto il ricorso;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 18.6.98
ore 9.30 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, il 9.7.97

Il Canc. 

5

Il Pretore





A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO

COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

DIPENDENTE COMETA COSIMO			MATICOLA 121015		
QUALIFICA OPERAI TECNICI	LIV. 05	DATA ASSUNZIONE 10/1/63	DATA LICENZIAMENTO 31/12/94		

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. 22.633.735

Delibera C. A. N° 326

del 20/10/88

STATO DI SERVIZIO

ANNI 31 + MESI 2 = ANNI 31,167

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI + MESI = ANNI "

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 31,167 (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI "

TOTALE 31,167 (B)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL <u>31/12/94</u>	L	<u>36.363.917</u>
RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT <u>0</u> % RIFERITA AL MESE DI <u>GENNAIO 95</u>	L	<u>"</u>
ACCANTONAMENTO DELL'ANNO	L	<u>4.404</u>
TOTALE T.F.R. ACCANTONATO	L	<u>36.368.321</u>
ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO <u>1988</u>	L	<u>22.633.735</u>
TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	L	<u>59.002.056</u>

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (C)
<u>59.002.056</u>	<u>31,167</u>	<u>1893094</u>	<u>22.717.128</u>
L. <u>7.200.000</u>	al <u>10</u> %	= L. <u>720.000</u>	+
L. <u>7.200.000</u>	al <u>22</u> %	= L. <u>1.584.000</u>	+
L. <u>8.317.128</u>	al <u>27</u> %	= L. <u>2.245.624</u>	+
L.	al ... %	= L.	+
L.	al ... %	= L.	+
L.	al ... %	= L.	+
L.	al ... %	= L.	+
L.	al ... %	= L.	=

IMPORTO T.F.R.	L	<u>59.002.056</u>
Riduzione: (L. 500.000 per ogni anno di servizio)		
L. 500.000 x <u>31,167</u>	L	<u>15.083.500</u>
IMPONIBILE	L	<u>43.918.556</u>
ALIQUOTA	%	<u>20,03</u>
IMPOSTA		<u>8.796.887</u>
IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE		<u>1.678.939</u>
		<u>7.117.948</u>

(D) L. <u>4.549.624</u> x 100 : (C) L. <u>22.717.128</u>	=	ALIQUOTA <u>20,03</u> %
--	---	-------------------------

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.	L	<u>51.884.108</u>
ANTICIPAZIONE USUFRUITA	L	<u>22.633.735</u>
NETTO A PAGARE	L	<u>29.250.373</u>

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto, 20/02/95

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO AREA P.E. S. A. E.

[Signature]

A.T. - TARANTO
 F. n. Arrivo n° 8815
 di **21 LUG 1997**

Direzione Ammin.vo F.F.
 Area Informatica
 Area Legale
 Area Personale
 Area Movimento
 Area Tecnica
 Ufficio Pagine Gialle
 Ufficio Prod. del Traffico
 Ufficio Segreteria
 Ufficio Contratti

Copia conforme all'originale

14 LUG. 1997



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE I - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE

Ad ...

so ...

ho ...

presso la Corte di Appello di Lecce

ab ... CESARE BATTISTINI

media ... all'originale

a mani.

Copia conforme

a mani dell'impiegato

addebitato alla Segreteria / incaricato alla ricezione

ii 21 LUG. 1997

Arturo Santagada

ARTURO SANTAGADA
 ASSISTENTE UNIP
 CORTE DI APPELLO DI LECCE
 SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Arena Piero nato a Taranto il 08/08/1942 residente in Taranto ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 01.09.58 al 31.12.94 svolgendo mansioni di operaio con qualifica di capo operai ed inquadramento finale nel livello 05.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 60 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente quale addetto all'officina deposito in qualità di tecnico riceveva ordini di servizio giornalieri che gli imponevano l'effettuazione di lavoro straordinario per coprire il servizio.
- 3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

N. Cron. _____ Mod. n. _____
CONTROVERSIA LAVORO
L. 5.9
L. 5.9
Taranto, il _____
17 LUG. 1997

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

Arena Piero
LA FIRMA E' AUTENTICA

Diego Colucci
Paolo Longo

Depositata in Cancelleria

IL 2 LUG. 1997

IL CANCELLIERE

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che “Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione.” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3 .- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Arena Piero
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 02 LUG. 1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. L'Incesso Nicola residente in Taranto al c.so Piemonte n.21;

il Sig. Latini Cosimo residente in Taranto alla Zona Macchie coop. Corallo (Paolo VI) .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 18.6.98
ore 9.30 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto li 9.7.97

Il Cancelliere

5

Il Pretore



A.M.A.T. - TARANTO
 Prot. Arrivo n° **8874**
 del **21 LUG. 1997**

Direzione Ammin.vo F.F.
 Area Telematica
 Area Segreteria
 Area Personale
 Area Sviluppo
 Area Tecnica
 Ufficio Pignoneria
 Ufficio Prod. del Traffico
 Ufficio Cancelleria
 Ufficio Contratti

Copia conforme all'originale

14 LUG. 1997



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE

SEZIONE DI NOTIFICAZIONI

Ad

sc

ha

personale del settore...

al

me

ma

a mani dell'imolegato
adatto alla Segreteria / incaricato alla ricezione

21 LUG. 1997

copie...

Arturo Santagada

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE G.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Gravina Umberto nato a Taranto il 09/03/1939 residente in Taranto
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

Mod. A
CONTOVERSCIA LAVORO
L. 5.5.90

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 06.07.71 al 30.06.96
svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di autista
ed inquadramento finale nel livello quinto
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore
mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio
impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione
allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o
agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad
effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.
- 3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è
visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro
straordinario svolto in modo siffatto.

7 LUG. 1997
Delego gli Avv. li Diego
Colucci e Paolo Longo a
rappresentarmi e a
difendermi nel presente
giudizio, in quello
eventuale di appello o
opposizione, nelle esecu-
zioni mobiliari, im-
mobiliari o presso terzi
con ogni facoltà di legge
compresa quella di
transigere, incassare per
mio conto e farsi
sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio presso
il loro studio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42

Gravina Umberto
LA FIRMA EX AUTENTICA
Diego Colucci
Paolo Longo

Depositata in Cancelleria

IL - 2 LUG. 1997

M. CANCELLIERE

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Gravina Umberto

come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.

- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. D'Amacco Benito residente in Taranto alla via Parisi n.9;

il Sig. Pinnetta Vincenzo residente in Taranto alla piazza Liberazione n.28/SA (Q.re Paolo VI);

il Sig. Gravile Francesco residente in S. Marzano di S. Giuseppe (TA) via Casalini n.23 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito


Il Pretore

letto il ricorso;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 18.6.98
ore 9.30 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, 9.7.97

Il Canc. 

5

Il Pretore



! PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 27/08/1996

! AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto

! DIPENDENTE : 146285 - GRAVINA UMBERTO

! DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ.
! 6/07/1971 6/07/1971 30/06/1996 25 0

! DESCRIZIONE ! RITENUTE ! COMPETENZE

! Anticipo tfr del 31/10/1986 ! 11.173.175 !
! TFR 31/12 a. p. complessivo maturato ! ! 50.660.776
! Totale anticipi gia' erogati 11.173.175 ! !
! TFR 31/12 a. p. da erogare L. 39.487.601 ! !
! Rivalutazione di L. 39.487.601 X 2,158869 % ! ! 852.486
! TFR effettivo lordo anno in corso ! ! 1.509.616

! TOTALI ! 11.173.175 ! 53.022.878

! TOTALE IMPORTO TFR ! 41.849.703


! Ammontare lordo T.F.R. ! 53.022.878 -
! Rid. norm. 12.500.000 Part-time 0 ! 12.500.000 +
! Altre somme ! 0 +
! Preavviso ! 0 +
! Anticipi C.C.N.L. ! 0 =
! Imponibile fiscale liquidazione ! 40.522.878 X
! Aliquota media ! 20,78 % =
! Imposta dovuta ! 8.420.654 -
! Imposta su anticip. / preavv. ! 538.436 =
! Imposta residua ! 7.882.218
! Importo Netto Anticipi ! 10.634.739
! Importo Netto T.F.R. ! 33.967.485
! Importo Netto Totale ! 44.602.224

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 33.967.485 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 27/08/1996

Firma :



PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Gaita Silvio nato a Taranto il 15/01/1934 residente in Taranto ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 16.08.56 al 31.03.94 svolgendo mansioni di impiegato con qualifica di funzionario principale ed inquadramento finale nel livello primo

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente quale addetto all'officina deposito in qualità di impiegato riceveva ordini di servizio giornalieri che gli imponevano l'effettuazione di lavoro straordinario per coprire il servizio.

N. Cron. 21191 Mod. A
CONTROVERSIA L. 500
Ind. trasferita L. 5.020
Taranto, II

17 LUG. 1997
L'UFFICIO GIUDIZIARIO

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

Luigi Gaita
LA FIRMA È AUTENTICA
Diego Colucci
Paolo Longo

Depositata in Cancelleria
IL - 2 LUG. 1997
IL CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Gaita Silvio
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE


all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 02 LUG. 1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Lengo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Tomapitınca Angelo residente in Taranto alla via Plateja n.80;
- il Sig. Pacifico Salvatore residente in Taranto alla via Forleo n.2;
- il Sig. Ferrante Francesco residente in S. Vito (TA) alla via Telline n.9 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

Letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 18.6.98
ore 9,30 ordinando alle parti di comparire personalmente. Esigono che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.
Taranto, 9.7.97

Il Canc. 5

Il Pretore



A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO

COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

DIPENDENTE GATA SILVIO		MATRICOLA 143093	
QUALIFICA FUNZIONARIO PRINCIPALE	LV. 0,1	DATA ASSUNZIONE 1/6/08/56	DATA LICENZIAMENTO 31/10/31/94

ANTICIPAZIONE EROGATA L. 25.000.000 Delibera C.A. N° 111 del 30.3.983	STATO DI SERVIZIO		
	ANNI 37	MESI 7	ANNI 37,583
	ASPETTATIVA PRIVATA ANNI	MESI	ANNI
	EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 37,583		
	PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI	TOTALE 37,583	

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31 DICEMBRE 1993	L	57.215.814
DEVALUTAZIONE INDICE ISTAT 1,12405 % RIFERITA AL MESE DI MARZO 94	L	700.717
	L	882.278
ACCANTONAMENTO DELL'ANNO	L	58.828.809
TOTALE T.F.R. ACCANTONATO	L	25.000.000
ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO 1984	L	83.828.809
TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	L	

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA				DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA	
IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DOCCENAS)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (R)		
83.828.809	37,583	2.230,198	26.765,976	IMPORTO T.F.R.	L 83.828.809
L 7.200.000	10	% = L 720.000		Riduzione: (L 500.000 per ogni anno di servizio)	
L 7.200.000	37	% = L 1.584.000		L 500.000 x 37,583	L 18.791.500
L 12.365.976	27	% = L 3.338.814		IMPONIBILE	L 65.037.309
		% = L		ALIQUOTA	% 21,09
		% = L		IMPOSTA	13.716.368
		% = L		IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE	4.042.782
		% = L		TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.	L 74.155.223
		% = L		ANTICIPAZIONE USUFRUITA	L 25.000.000
		% = L		NETTO A PAGARE	L 49.155.223

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto, **10/04/94** **1994**

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

ATTESTAZIONE DI QUIETANZA

Dichiaro di aver ricevuto la copia della presente distinta, relativa ai conteggi del mio T.F.R. e di aver ricevuto la somma sopra indicata per tale trattamento.

Data **25/05/94**

Firma del dipendente *[Signature]*

A. M. A. T. - TARANTO
 Prot. Arrivo n° 8812
 del 21 LUG. 1997
 Dirigente Amministrativo F.F.
 Area Informatica
 Area Legale
 Area Personale
 Area Movimento
 Area Tecnica
 Ufficio Ragioneria
 Ufficio Prod. del Traffico
 Ufficio Segreteria
 Ufficio Contratti

Copia conforme all'originale

14 LUG. 1997



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad ... e ... atti in sottose-

scrittura ... ufficio,

in ...

presso ...

abitante LECCE ASSIST. n. ...

mediante consegna ... conforme all'originale

in mani ... a mani dell'Implegato ...

[Handwritten signature]
 addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione ...
 il 21 LUG. 1997

[Handwritten signature]
ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE DI BIASE
Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

STUDIO LEGALE
AVV. PAOLO LONGO
AVV. DIEGO COLUCCI
CORSO PIEMONTE N. 42 74100 TARANTO
TEL. 099/7302139 - FAX 7301140

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: De Giorgi Cosimo nato a Taranto il 15/07/1938 residente in Lama (TA) ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

COPIA
15394/97
A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 8890
del 21 LUG. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti
N. Cron.
Med. A
L. 5.000
Taranto 17 LUG. 1997
L'UFFICIO

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 22.01.53 al 31.10.94 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di capo tecnico ed inquadramento finale nel livello 03.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 50 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.
- 3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

De Giorgi Cosim
LA FIRMA È AUTENTICA
Diego Colucci
Paolo Longo

Depositata in Cancelleria
IL - 2 LUG. 1997
IL CANCELLIERE

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. De Giorgi Cosimo

come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Alfeo Antonio residente in Taranto alla Zona Macchie (Q.re Paolo VI);
- il Sig. Latini Antonio residente in Taranto alla via G. Galilei n.20;
- il Sig. Ricatti Pietro residente in Taranto alla via Lombardia n.9 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

Letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 18.6.98
ore 9.30 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto il 9.4.94


Il Cancelliere

5

Il Pretore



Militare - dal 10/06/958 = 16 mesi 23 gg.
al 01/11/959

 <p>A. M. A. T. AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO</p>	COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO			
	DIPENDENTE DE GIORGI COSIMO			MATRICOLA 128995
	QUALIFICA CAPO TECNICO DI 1a	LIV. 03	DATA ASSUNZIONE 22/01/53	DATA LICENZIAMENTO 31/10/94

<p>ANTICIPAZIONE EROGATA L. 25.084.679</p> <p>Delibera C. A. N° 406 del 19/12/84</p>	STATO DI SERVIZIO	
	ANNI 40 + MESI 4 = ANNI 40.333	ASPETTATIVA PRIVATA ANNI + MESI = ANNI //
	EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI +	PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI 1.417
	TOTALE 41.750	

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31/12/93	L 55.477.069 +
RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 3.7264% RIFERITA AL MESE DI OTTOBRE 94	L 2.067.303 +
ACCANTONAMENTO DELL'ANNO	L 2.701.004
TOTALE T.F.R. ACCANTONATO	L 60.245.376 +
ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO 1985	L 25.084.679
TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	L 85.330.055

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA				DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA	
IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DOGICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (2)		
85.330.055	41.75	2043834	24526008	IMPORTO T.F.R.	L 85.330.055
L 7.200.000	al 10 %	= L 720.000		Riduzione: (L 500.000 per ogni anno di servizio)	
L 7.200.000	al 22 %	= L 1.584.000		L 500.000 x 40.333	L 20.166.500
L 10.126.008	al 27 %	= L 2.734.022		IMPONIBILE	L 65.163.555
L	al %	= L		ALIQUOTA	% 20.54
L	al %	= L		IMPOSTA	13.384.594
L	al %	= L		IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE	4.127.537
L	al %	= L		TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.	L 76.072.998
(D) L 5.038.022 x 100: (G) L 24.526.008	ALIQUOTA 20.54 %			ANTICIPAZIONE USUFRUITA	L 25.084.679
				NETTO A PAGARE	L 50.988.319

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto, *[Signature]*

ATTESTAZIONE DI QUIETANZA

Dichiaro di aver ricevuto la copia della presente distinta, relativa ai conteggi del mio T.F.R. e di aver ricevuto la somma sopra indicata per tale trattamento.

Data 28/01/95

Firma del dipendente *[Signature]*

Copia conforme all'originale



14 LUG. 1997

IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE

UNICO NOTIFICAZIONI

Ad

scritta

ha

essendo per sempre

ab

mediante

in mani

a mani dell'impiegato

addebiato alla Segreteria, redigato alla ricezione

21 LUG. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO

STUDIO LEGALE DI BIASE
 Avv. GIUSEPPE DI BIASE
 Avv. PAOLO LONGO
 Avv. DIEGO COLUCCI
 C.so Piemonte n. 42
 74100 TARANTO
 Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

STUDIO LEGALE
 AVV. PAOLO LONGO
 AVV. DIEGO COLUCCI
 CORSO PIEMONTE N. 42 74100 TARANTO
 TEL. 099/7302139 - FAX 7301140

15399/97

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Gallitelli Benito nato a Bernalda (MT) il 15/07/1934 residente in Taranto
 ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

N. Cron. _____ Mod. A
 COPIA DELLA LAVORO
 Inq. trascritta L. 8.6.97
 Taranto, il _____
17 LUG. 1997

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 11.07.62 al 15.07.94 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di conducente di linea ed inquadramento finale nel livello 06.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 20 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.
- 3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

Gallitelli Benito
 LA FIRMA E' AUTENTICA
 Diego Colucci
 Paolo Longo

Depositata in Cancelleria

IL - 2 LUG. 1997

IL CANCELLIERE

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Gallitelli Benito
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE


all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 02 LUG. 1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Saracino Cataldo residente in Taranto alla via Lago di Bolsena n.24;

il Sig. Buonomo Cosimo residente in Taranto alla via Plateja n.154;

il Sig. Albano Pompeo residente in Taranto alla via Lupoli n.1;

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 18.6.98
ore 9.30 ordinando alle parti di comparire personalmente. Disporre che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, il 9.7.98

Il Cancelliere 5

Il Pretore

A.M.A.T. - TARANTO
 Prot. Arrivo n° 8811
 del 21 LUG. 1997

Dirigente Ammin.vo F.F.
 Area Informatica
 Area Legale
 Area Personale
 Area Mov.
 Area Tecnica
 Ufficio Ragioneria
 Ufficio Prod. del Traffico
 Ufficio Segreteria
 Ufficio Contratti

Copia conforme all'originale

14 LUG. 1997



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE I - NOTIFICAZIONI

A ...

si ...

in ...

ab ...

mediante ...

a mani.

Copulano

a mani dell'impiegato Arturo Santagada
 addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione **all.**

21 LUG. 1997

Arturo Santagada

ARTURO SANTAGADA
 ASSISTENTE UNIP
 CORTE DI APPELLO DI LECCE
 SEZIONE DISTACATA DI TARANTO


15624/97

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Saracino Giuseppe nato a Taranto il 23/05/1937 residente in Taranto ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.


DIEGO COLUCCI
AVVOCATO
L. 1800
18 LUG. 1997
UFFICIO CIRCONDARIO

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.


Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 01.09.53 al 04.05.92 svolgendo mansioni di impiegato con qualifica di esattore ed inquadramento finale nel livello 07.

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 40

ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente quale addetto all'officina deposito in qualità di impiegato riceveva ordini di servizio giornalieri che gli imponevano l'effettuazione di lavoro straordinario per coprire il servizio.


La firma è autentica.




Deposita in Cancelleria
15 4 LUG. 1997
IX CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Saracino Giuseppe

come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Steca Pasquale residente in S. Vito (TA) alla via del Faro n. 74;

il Sig. Salinari Carmine Fortunato residente in Taranto alla via Istria n.22 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 24.6.98
ore 9,30 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 15.7.97

Il Cancelliere

5

Il Pretore



A.M.A.T. - TARANTO
 Prot. Arrivo n. **8809**
21 LUG. 1997

del

Dirigente Ammin.vo F.F.

Area Informatica

Area Legale

Area Personale

Area Movimento

Area Tecnica

Ufficio Ragioneria

Ufficio Prod. del T. Attivo

Ufficio Segreteria

Ufficio Contratti

Copia conforme all'originale



17 LUG. 1997

IL CANCELLIERE

[Faint, mostly illegible handwritten text, possibly containing recipient information and a date.]

Cofa [illegible]

a mani dell'impiegato
addebiato alla Segreteria, indicato alla ricezione

21 LUG. 1997

[Handwritten signature]

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACATA DI TARANTO

15329/47

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Lanza Mario nato a Taranto il 19/06/1938

in Taranto alla via Dante n.196

ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

N. Cron. 15329/47
residente
CONTROROVENDITA
Inc. Trasporti L. 8/80
Taranto, il 30/06/1997
L'Uff. di Leg. Diego Colucci

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 02.08.71 al 31.12.93 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di operaio tecnico ed inquadramento finale nel livello 05.

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

Lanza Mario

La firma è autentica.

Diego Col.
Paolo Longo

Depositata in Cancelleria

IL - 3 LUG. 1997

IL CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Lanza Mario
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE


all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 03 LUG. 1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Annese Amedeo residente in Taranto alla via Siracusa n.12;

il Sig. Albanese Egidio residente in Taranto alla via Falanto n.13;

il Sig. Abbanonte Cosimo residente in Taranto alla via D'Alò Alfieri n.80 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

Accetto il ricorso;

F I S S A

Audienza di discussione per il giorno 18/2/1998

ore 9 e 1/2 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 10 LUG. 1997

Il Cancelliere

5

Il Pretore
Cons. Pretore Dipendente Sez. Lavoro
(Dott. Enzo Boccum)



A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO

COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

DIPENDENTE LANZA MARIO		MATRICOLA 149743	
QUALIFICA OPERAI O TECNICO	LV. 0,5	DATA ASSUNZIONE 02/10/87	DATA LICENZIAMENTO 31/12/93

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. 19.001.744

Delibera C.A. N° 79

del 21/03/91

STATO DI SERVIZIO

ANNI 22 + MESI 5 = ANNI 22,417

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI + MESI = ANNI =

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 22,417

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI =

TOTALE 22,417

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31/12/92

RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 4,49133 % RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE/93

ACCANTONAMENTO DELL'ANNO

TOTALE T.F.R. ACCANTONATO

ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO 1991

TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L	19.580.804
L	879.438
L	2.857.599
L	23.317.841
L	19.001.744
L	42.319.585

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DOCCESIM)	VALORE MEDIO	REDITTO DI RIFERIMENTO (R)
42.319.585	22,417	1.887.834	22.654.008
L 7.200.000	al 10 %	= L 720.000	+
L 7.200.000	al 22 %	= L 1.584.000	+
L 8.254.008	al 27 %	= L 2.228.582	+
L	al	= L	+
L	al	= L	+
L	al	= L	+
L	al	= L	+
L	al	= L	+

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA

IMPORTO T.F.R.	L	42.319.585
Riduzione: (L. 500.000 per ogni anno di servizio)	L	11.208.500
L 500.000 x <u>22,417</u>	L	31.111.085
IMPONIBILE	L	31.111.085
ALIQUOTA	%	20,01
IMPOSTA	L	6.225.328
IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE	L	1.509.216
		4.716.112

L	4.532.582	x 100 : (R) 22.654.008	=	ALIQUOTA <u>20,01</u> %
---	-----------	------------------------	---	-------------------------

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.	L	37.603.473
ANTICIPAZIONE USUFRUITA	L	19.001.744
NETTO A PAGARE	L	18.601.729

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto, 11 GENNAIO 1994

[Signature]

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
Ufficio Rappresentanza

ATTESTAZIONE DI QUIETANZA

Dichiaro di aver ricevuto la copia della presente distinta, relativa ai conteggi del mio T.F.R. e di aver ricevuto la somma sopra indicata per tale trattamento.

Data 27-01-94

Firma del dipendente Mario Lanza

U.M.A.T. - TARANTO
 Arrivo n° 8805
 21 LUG. 1997
 Ufficio Amministrativo F.F.
 Informatica
 Legale
 Personale
 Movimento
 Tecnica
 Ufficio Ragioneria
 Ufficio Prod. del Traffico
 Ufficio Segreteria
 Ufficio Contratti

Copia conforme all'originale

16 LUG. 1997



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

[Faint, mostly illegible typed text]

[Handwritten signature]
 a mani dell'impiegato *[Handwritten signature]*
 addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione
 il 21 LUG. 1997

[Large handwritten signature]
 ARTURO SANTAGADA
 ASSISTENTE U.N.E.P.
 CORTE DI APPELLO DI LECCE
 SEZIONE DISTACATA DI TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Dragone Vittorio nato a Taranto il 26/05/1941 residente
in Lama (TA) alla via Gobbioni s.n.c.
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

14881
18 LUG. 1997

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 10.11.63 al 31.01.97 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di agente di movimento ed inquadramento finale nel livello quinto
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 40 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.


LA FIRMA E' AUTENTICA



Depositata in Cancelleria
IL - 2 LUG. 1997
IL CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Dragone Vittorio
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.

- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 02 LUG. 1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Albano Mario residente in Lama (TA) alla via Dalie s.n.c.;

il Sig. Cardetta Giuseppe residente in Lama (TA) alla via Mediterraneo n.66.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.

2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 18.6.98

ore 9.30 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 9.7.98

Il Cancelliere

5

Il Pretore


! AZIENDA : 1		- AMAT Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto	
! DIPENDENTE :		136576 - DRAGONE VITTORIO	
! DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI MESI ANZ.
! 10/11/1963	10/11/1963	31/01/1997	33 3
! DESCRIZIONE		! RITENUTE	! COMPETENZE
! Anticipo tfr del 31/12/1984		13.706.919	
! TFR 31/12 a. p. complessivo maturato			67.541.327
! Totale anticipi gia' erogati	13.706.919		
! TFR 31/12 a. p. da erogare L.	53.834.408		
! Rivalutazione di L.	53.834.408 X 0,267993 %		144.272
! TFR effettivo lordo anno in corso			330.308
! TOTALI		! 13.706.919	! 68.015.907
! TOTALE IMPORTO TFR			54.308.988
! Ammontare lordo T.F.R.		68.015.907	-
! Rid. norm. 16.625.000 Part-time	0	16.625.000	+
! Altre somme		0	+
! Preavviso		0	+
! Anticipi C.C.N.L.		0	=
! Imponibile fiscale liquidazione		51.390.907	X
! Aliquota media		20,55	% =
! Imposta dovuta		10.560.831	-
! Imposta su anticip. / preavv.		1.819.223	=
! Imposta residua		8.741.608	
! Importo Netto Anticipi		11.887.696	
! Importo Netto T.F.R.		45.567.380	
! Importo Netto Totale		57.455.076	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 45.567.380 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____

Data : 27/03/1997

Firma 

Copia conforme all'originale

12 LUG. 1997



IL DANNO

A. M.A.T. - TARANTO
 Arrivo n° 8806
 21 LUG. 1997

Ufficiale Ammin.vo F.F.	<input type="checkbox"/>
Area Informatica	<input type="checkbox"/>
Area Legale	<input type="checkbox"/>
Area Personale	<input type="checkbox"/>
Area Movimento	<input type="checkbox"/>
Area Tecnica	<input type="checkbox"/>
Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>
Ufficio Prod. del Traffico	<input type="checkbox"/>
Ufficio Segreteria	<input type="checkbox"/>
Ufficio Contratti	<input type="checkbox"/>

Copia conforme all'originale



Il Cancelliere
 IL CANCELLIERE

SEZIONE DISTANTIALE DI LECCE
 Ad L. n. 10 del 1977 art. 10, comma 1, lett. a)
 non attivato il presente art. 10, comma 1, lett. a)
 ufficio del cancelliere per la competenza
 in Taranto - V. C. S. (C. S. S. I.)
 e consegna di copia conforme all'originale

Copia conforme
 a mani dell'impiegato *Arturo Santagada*
 addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione
 il 21 LUG. 1997

Arturo Santagada
 ARTURO SANTAGADA
 ASSISTENTE U.N.E.P.
 CORTE DI APPELLO DI LECCE
 SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Cavallo Antonio nato a Taranto il 05/06/1941 residente
in Taranto alla via G. Giovine n.11
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 01.09.56 al 30.06.92
svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di assistente ed
inquadramento finale nel livello 04.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore
mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio
impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione
allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o
agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad
effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

14880
N. Cron. / Mod. A
CONTROVERSA
Ind. Cron. / Mod. B
18 LUG. 1997
TARANTO, 18 LUG. 1997
CANCELLIERE

Delego gli Avv. ti Diego
Colucci e Paolo Longo a
rappresentarmi e a
difendermi nel presente
giudizio, in quello
eventuale di appello o
opposizione, nelle esecu-
zioni mobiliari, im-
mobiliari o presso terzi
con ogni facoltà di legge
compresa quella di
transigere, incassare per
mio conto e farsi
sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio presso
il loro studio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42

Cavallo Antonio
LA FIRMA È AUTENTICA
Diego Colucci
Paolo Longo

Deposita in Cancelleria

IL 2 LUG 1997

IL CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Cavallo Antonio
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI


- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.

- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 02 LUG. 1987


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Zizzari Francesco residente in Taranto alla via Cripta del Redentore n.2;
- il Sig. Zizzari francesco residente in Taranto al viale Trentino n.90;
- il Sig. Conte Orazio residente in Taranto alla via Cripta del Redentore n.2 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 05/01/1998
ore 9 e 10 - ordinando alle parti di comparire personalmente. ^{di cui al di Martemucci} Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 12 LUG 1997

Il Cancelliere

5

Il Pretore

Il Cons. Pretore Dirigente Sez. Lavoro
(Dott. Enzo Paduani)



A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO

COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

DIPENDENTE	CAVALLO ANTONIO	MATRICOLA	117158
QUALIFICA	ASSISTENTE	LIV.	0,40
		DATA ASSUNZIONE	10/09/56
		DATA LICenziAMENTO	30/06/92

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. 24.224.058

Delibera C. A. N° 25

del 15/1/1986

STATO DI SERVIZIO

ANNI 35 + MESI 10 = ANNI 35,833

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI + MESI = ANNI //

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 35,833 (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI //

TOTALE 35,833 (B)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL	<u>31/12/1991</u>	L	<u>31.321.109</u>
RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT <u>2,82707</u> % RIFERITA AL MESE DI	<u>GIUGNO/92</u>	L	<u>885.469</u>
ACCANTONAMENTO DELL'ANNO		L	<u>1.183.431</u>
TOTALE T.F.R. ACCANTONATO		L	<u>33.690.009</u>
ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO	<u>1986</u>	L	<u>24.224.058</u>
TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO		L	<u>58.014.067</u>

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (C)
<u>58.014.067</u>	<u>35,833</u>	<u>1.619.042</u>	<u>19.428.144</u>
L <u>7.200.000</u>	al <u>10</u> %	= L <u>720.000</u>	+
L <u>7.200.000</u>	al <u>22</u> %	= L <u>1.584.000</u>	+
L <u>5.028.144</u>	al <u>27</u> %	= L <u>1.357.799</u>	+
L	al	= L	+
L	al	= L	+
L	al	= L	+
L	al	= L	+
L	al	= L	=

IMPORTO T.F.R.	L	<u>58.014.067</u>
Riduzione: (L 500.000 per ogni anno di servizio)	L	<u>17.916.500</u>
L 500.000 x <u>35,833</u>	L	<u>17.916.500</u>
IMPONIBILE	L	<u>40.097.567</u>
ALIQUOTA	%	<u>18,85</u>
IMPOSTA	L	<u>7.558.391</u>
IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE	L	<u>1.843.390</u>
		<u>5.715.001</u>

	L	<u>3.661.599</u> (D)
(D) L <u>3.661.599</u>	x 100: (C) L	<u>19.428.144</u>
ALIQUOTA		<u>18,85</u> %

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.	L	<u>52.299.066</u>
ANTICIPAZIONE USUFRUITA	L	<u>24.224.058</u>
NETTO A PAGARE	L	<u>27.975.008</u>

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi dalla legislazione vigente.

13 AGO. 1992

Taranto

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
Il Capo Ufficio Riscossioni

A. M. A. T. - TARANTO
 Dest. Arrivo n° 8807
21 LUG. 1997

Agente Ammin.vo F.F.	<input type="checkbox"/>
Informatica	<input type="checkbox"/>
Legale	<input type="checkbox"/>
Personale	<input type="checkbox"/>
Movimento	<input type="checkbox"/>
Tecnica	<input type="checkbox"/>
Ragioneria	<input type="checkbox"/>
Prod. del Traffico	<input type="checkbox"/>
Segreteria	<input type="checkbox"/>
Contratti	<input type="checkbox"/>

Copia conforme all'originale

17 LUG. 1997



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

CORTE DI APPELLO

LECCO

SEGRETERIA

NOTIFICAZIONI

Ufficio della parte

Assistente addetto

Il presente atto è stato consegnato a persona del corteo AMAT via ...

Taranto-Via Cesare Borgia n. ...

consegna di cui è stato ricevuto all'originale e così.

[Handwritten signature]

in mani dell'impiegato ...
 addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione di ...

21 LUG. 1997

[Large handwritten signature]

ARTURO SANTA GADA
 ASSISTENTE UNEP
 CORTE DI APPELLO DI LECCO
 SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

15384/97

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

COPIA

Per: Conte Orazio nato a Taranto il 21/02/1944 residente
in Taranto alla via Cripta del redentore n.2
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

1665 Mod. A
25 LUG 1997
5.920
UFFICIALE GIUDIZIARIO

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

Delego gli Avv.ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 02.09.58 al 31.12.94 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di F.F. capo squadra op. ed inquadramento finale nel livello 05.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

LA FIRMA E' AUTENTICA
Diego Colucci
Paolo Longo

A.M.A.T. - TARANTO	
Protocollo n° 9025	
del 28 LUG. 1997	
Rilungente Ammin. vo F.F.	
<input type="checkbox"/>	Area Informatica
<input type="checkbox"/>	Area Legale
<input type="checkbox"/>	Area Personale
<input type="checkbox"/>	Area Movimento
<input type="checkbox"/>	Area Tecnica
<input type="checkbox"/>	Ufficio Ragioneria
<input type="checkbox"/>	Ufficio Prod. del Traffico
<input type="checkbox"/>	Ufficio Segreteria
<input checked="" type="checkbox"/>	Ufficio Contratti
<input type="checkbox"/>	C.A.A.

Deposita in Cancelleria

IL - 2 LUG. 1997

IL CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3 - Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Conte Orazio
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti


CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto

02.10.1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.



A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO

COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

DIPENDENTE CONTE ORAZIO		MATICOLA 121680	
QUALIFICA F.F. CAPOSQUADRA OP.	LIV. 050	DATA ASSUNZIONE 02/09/58	DATA LICENZIAMENTO 31/12/94

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. 13.450.000

Delibera C.A. N° 115

del 30/03/83

STATO DI SERVIZIO

ANNI 35 + MESI 1 = ANNI 35,083

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI + MESI = ANNI =

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 35,083

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI 1,250

TOTALE 36,333

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL <u>31/12/94</u>	L	<u>52.677.243</u>
RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT <u>0</u> % RIFERITA AL MESE DI <u>GENNAIO 95</u>	L	<u>=</u>
ACCANTONAMENTO DELL'ANNO	L	<u>17.505</u>
TOTALE T.F.R. ACCANTONATO	L	<u>52.694.748</u>
ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO <u>1984</u>	L	<u>13.450.000</u>
TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	L	<u>66.144.748</u>

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (2)
<u>66.144.748</u>	<u>36,333</u>	<u>1820514</u>	<u>21.846.168</u>
L. <u>7.200.000</u>	al <u>10</u> %	= L. <u>720.000</u>	+
L. <u>7.200.000</u>	al <u>22</u> %	= L. <u>1.584.000</u>	+
L. <u>7.446.168</u>	al <u>27</u> %	= L. <u>2.010.465</u>	+
L.	al ... %	= L.	+
L.	al ... %	= L.	+
L.	al ... %	= L.	+
L.	al ... %	= L.	+
L.	al ... %	= L.	=

**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R.	L	<u>66.144.748</u>
Riduzione: (L. 500.000 per ogni anno di servizio)	L	<u>17.541.500</u>
L. 500.000 x <u>35,083</u>	L	<u>17.541.500</u>
IMPONIBILE	L	<u>48.603.248</u>
ALIQUOTA	%	<u>19,75</u>
IMPOSTA	L	<u>9.599.141</u>
IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE	L	<u>1.504.361</u>
		<u>8.094.780</u>

L. <u>4.314.465</u> (1)		TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.	L	<u>58.049.968</u>
(1) L. <u>4.314.465</u> x 100 : (2) L. <u>21.846.168</u>		ANTICIPAZIONE USUFRUITA	L	<u>13.450.000</u>
ALIQUOTA <u>19,75</u> %		NETTO A PAGARE	L	<u>44.599.968</u>

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto, 20/02/95

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO AMM. RESPONSAB.
Giuseppe Maria ...

ATTESTAZIONE DI QUIETANZA

Dichiaro di aver ricevuto la copia della presente distinta, relative ai conteggi del mio T.F.R. e di aver ricevuto la somma sopra indicata per tale trattamento.

Data 21/2/95

Firma del dipendente Orazio

Copia conforme all'originale

21 LUG. 1997



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

28 LUG. 1997

ARTURO SANTIAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Chiatante Salvatore residente in Taranto alla via Liberazione n.28;

il Sig. Friuli Francesco residente in taranto al corso piemonte n.94;

il Sig. Cavallo Antonio residente in taranto alla via G. Giovine n.11 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.

2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 25/2/1998
ore 9 e 1/2 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 12 LUG. 1997

Il Cancelliere

5

Il Pretore

Il Cons. Pretore Dirigente Sez. Lavoro
(Dott. Ev. Rosini)

STUDIO LEGALE DI BIASE
Avv. GIUSEPPE DI BIASE
Avv. PAOLO LONGO
Avv. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 TARANTO
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 099/7301140

STUDIO LEGALE
AVV. PAOLO LONGO
AVV. DIEGO COLUCCI
CORSO PIEMONTE N. 42 74100 TARANTO
TEL. 099/7302139 - FAX 7301140

15382/97

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Ancora Francesco nato a Talsano (TA) il 21/04/1937 residente in Taranto ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

16060 Mod. A
L. 5.920
29 LUG 1997

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 25.07.71 al 31.03.96 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di meccanico ed inquadramento finale nel livello quinto
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 20 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.
- 3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

LA FIRMA E' AUTENTICA

Diego Colucci
Paolo Longo

A.M.A.T. - TARANTO
Pr. Arrivo 9014
28 LUG 1997
Dirigente Amministrativo F.F.
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti
C.A.A.

Deposita in Cancelleria
IL 22 LUG. 1997
IL CANCELLIERE

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Ancora Francesco
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 02 LUG. 1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Carrino Vincenzo residente in Talsano (TA) alla via Mediterraneo n.A/6;
- il Sig. Abbanonte Cosimo residente in Taranto alla via D'Alò Alfieri n.80;
- il Sig. Lanzo Nunzio residente in Taranto alla via Oberdan n.39 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito



A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO

COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

DIPENDENTE <i>Ameora Francesco</i>		MATICOLA <i>103325</i>	
QUALIFICA	LIV.	DATA ASSUNZIONE <i>25/07/71</i>	DATA LICENZIAMENTO <i>31/03/96</i>

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. 31.598.000

Delibera C. A. N°

del

STATO DI SERVIZIO

ANNI *24* + MESI *8* = ANNI *24,667*

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI + MESI = ANNI

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI + (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI

TOTALE *24,667* (A)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL <i>31-12-95</i>	L	<i>22.156.798</i>
RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT <i>0,903920</i> % RIFERITA AL MESE DI <i>Marzo 96</i>	L	<i>200.280</i>
ACCANTONAMENTO DELL'ANNO	L	<i>776.270</i>
TOTALE T.F.R. ACCANTONATO	L	<i>23.133.348</i>
ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO	L	<i>31.598.000</i>
TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	L	<u><i>54.731.348</i></u>

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (A)
<i>54731348</i>	<i>24,667</i>	<i>2218808</i>	<i>26.625.696</i>
L <i>7.200.000</i>	al <i>10</i> % = L	<i>720.000</i>	+
L <i>7.200.000</i>	al <i>22</i> % = L	<i>1.584.000</i>	+
L <i>12.225.696</i>	al <i>24</i> % = L	<i>3.300.938</i>	+
L	al % = L	+
L	al % = L	+
L	al % = L	+
L	al % = L	+
L	al % = L	+

**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R.	L	<i>54.731.348</i>
Riduzione: (L 500.000 per ogni anno di servizio)		
L 500.000 x	L	<i>12.333.500</i>
IMPONIBILE	L	<i>42.397.848</i>
ALIQUOTA	%	<i>21,05</i>
IMPOSTA		<i>8.924.747</i>
IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE		<i>3.594.669</i>
		<u><i>5.330.078</i></u>

	L	<i>5.604.938</i> (D)
(D) L	x 100: (C) L	=
	ALIQUOTA	<i>21,05</i> %

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.	L	<i>49.401.270</i>
ANTICIPAZIONE USUFRUITA	L	<i>31.598.000</i>
NETTO A PAGARE	L	<u><i>17.803.270</i></u>

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto,

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 13.3.38
ore 09.00 ordinando alle parti di comparire ~~per-~~
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'autore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Torino, li 11.7.37

Il Pretore

Il Cancelliere




Copia conforme all'originale

21 LUG. 1937



IL CANCELLIERE



CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

orig. a mano,

[Signature]

28 LUG. 1997

[Signature]

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNICO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Bagnardi Mario nato a Sava (TA) il 26/06/1934 residente in Taranto ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

1608 Mod. A
UNIVERSITA' LAVORO
L. 5.920
25 LUG 1997
UFFICIO PERCUSSIONE

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 05.02.63 al 31.12.96 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di bigliettaio ed inquadramento finale nel livello ottavo
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 20 ore giornaliere a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.
- 3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

Bagnardi Mario
LA FIRMA E' AUTENTICA

Diego Colucci
Paolo Longo

A.M.A.T. - TARANTO	
Tel. Arrivo n. 9013	
del 28 LUG. 1997	
<input type="checkbox"/>	Diligente Ammin. v. F.F.
<input type="checkbox"/>	Area Informatica
<input type="checkbox"/>	Area Legale
<input type="checkbox"/>	Area Personale
<input type="checkbox"/>	Area Movimento
<input type="checkbox"/>	Area Tecnica
<input type="checkbox"/>	Ufficio Ragioneria
<input type="checkbox"/>	Ufficio Prod. del Traffico
<input type="checkbox"/>	Ufficio Segreteria
<input type="checkbox"/>	Ufficio Contratti
<input checked="" type="checkbox"/>	Ufficio Contabili

Depositata in Cancelleria
IL - 2 LUG. 1997
IL CANCELLIERE

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Bagnardi Mario
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 02 LUG. 1997


Avv. Diego Cacci

Avv. Paolo Trongo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Benedetto Berardino residente in Taranto alla via Emilia n.13;

il Sig. Pignatelli Antonio residente in Taranto alla via Sardegna n.2;

il Sig. Fumarola Giuseppe residente in via Giovan Giovine n.11 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 25/2/1998
ore 9 e 45 ^{app} ordinando alle parti di comparire personalmente. ^{suav. al dr. Marone} Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 12/11/6 1997

Il Cancelliere

5

Il Pretore
Il Cons. Pretore Dirigente Sez. Lavoro
(Dott. Enzo Rocca)

! PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 28/02/1997 !

! AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto !

! DIPENDENTE : 104922 - BAGNARDI MARIO !

! DATA ASS.	! DATA ASS. CONV.	! DATA CESS. RAPP.	! ANNI MESI ANZ.
! 5/02/1963	! 5/02/1963	! 31/12/1996	! 33 11

! DESCRIZIONE	! RITENUTE	! COMPETENZE
---------------	------------	--------------

! TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		! 78.841.004
! TFR 31/12 a. p. da erogare L. 78.841.004		
! Rivalutazione di L. 78.841.004 X 3,422172 %		! 2.698.075
! TFR effettivo lordo anno in corso		! 39.286

! TOTALI	!	0 ! 81.578.365
----------	---	----------------

! TOTALE IMPORTO TFR	!	81.578.365
----------------------	---	------------

! Ammontare lordo T.F.R.	!	78.880.290	-
! Rid. norm. 16.960.000 Part-time	0 !	16.960.000	+
! Altre somme	!	0	+
! Preavviso	!	0	+
! Anticipi C.C.N.L.	!	0	=
! Imponibile fiscale liquidazione	!	61.920.290	X
! Aliquota media	!	21,32 %	=
! Imposta dovuta	!	13.201.406	-
! Imposta su anticip. / preavv.	!	0	=
! Imposta residua	!	13.201.406	
! Importo Netto T.F.R.	!	65.678.884	-

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 65.678.884 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 28/02/1997

Firma : _____

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

Arturo Santagada

a mani dell'impiegato *F. Saverio Raffaele*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione *CSA*

li 28 LUG. 1997

Arturo Santagada
ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UFF. UNICO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

15380/97

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Bongiovanni Felice nato a Taranto il 21/01/1932 residente

in Taranto alla via Messina n.101

ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

1605 Mod. A
UFFICIO LAVORO
L. 5.920
25 LUG 1997
UFFICIALE GIUDIZIARIO

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 03.02.58 al 31.03.94 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di addetto movim. e traff. ed inquadramento finale nel livello quarto

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 40 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

Delego gli Avv.ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

Bongiovanni Felice
LA FIRMA E' AUTENTICA
Diego Colucci
Paolo Longo

Deposito in Cancelleria

IL 2 LUG. 1997

CANCELLIERE

A.M.A.T. - TARANTO
Fol. Arrivo n° 9282
del 28 LUG 1997
Dirigente Amministr. F.F. I.
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti
C.A.A.

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Bongiovanni Felice
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 02 LUG. 1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Notaristefano Attilio residente in Taranto alla via Dalmazia n.91;

il Sig. Mele Salvatore residente in Talsano (Ta) alla via Mediterraneo pal.A/6;

il Sig. Leone Carlo residente in Taranto alla via Dante n.436 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 25/2/1998
ore 9 e 11 ordinando alle parti di comparire personalmente. ^{suale' di dr. Martemucci'} Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, il 12 LUG 1997

Il Cancelliere

5

Il Pretore

Il Cons. Pretore Dirigente Sez. Lavoro
(Dott. Enzo Poccuni)



A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO

COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

DIPENDENTE BONGIOVANNI FELICE		MATICOLA 108380	
QUALIFICA ADDETTO NOVIM. E TRAFF.	LIV. 04	DATA ASSUNZIONE 03/02/58	DATA LICENZIAMENTO 31/03/94

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. 30.322.600

Delibera C. A. N° 58
del 18/02/1988

STATO DI SERVIZIO

ANNI 36 + MESI 2 = ANNI 36,167

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI + MESI = ANNI

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 36,167 (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI

TOTALE 36,167 (B)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL <u>31 DICEMBRE/1993</u>	L	<u>36.420.139</u>
RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT <u>1,22105</u> % RIFERITA AL MESE DI <u>MARZO/94</u>	L	<u>445.800</u>
ACCANTONAMENTO DELL'ANNO	L	<u>736.263</u>
TOTALE T.F.R. ACCANTONATO	L	<u>37.602.202</u>
ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO <u>1988</u>	L	<u>30.322.600</u>
TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	L	<u>67.924.802</u>

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DOICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (C)
<u>67.924.802</u>	<u>36,167</u>	<u>1.878.088</u>	<u>22.537.056</u>
L. <u>7.200.000</u>	al <u>10</u> %	= L. <u>720.000</u>	+
L. <u>7.200.000</u>	al <u>22</u> %	= L. <u>1.584.000</u>	+
L. <u>8.137.016</u>	al <u>27</u> %	= L. <u>2.197.005</u>	+
L.	al ... %	= L.	+
L.	al ... %	= L.	+
L.	al ... %	= L.	+
L.	al ... %	= L.	+
L.	al ... %	= L.	=

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA

IMPORTO T.F.R.	L	<u>67.924.802</u>
Riduzione: (L. 500.000 per ogni anno di servizio)	L	<u>18.083.500</u>
L. 500.000 x <u>36,167</u>	L	<u>18.083.500</u>
IMPONIBILE	L	<u>49.841.302</u>
ALIQUOTA	%	<u>19,98</u>
IMPOSTA	L	<u>9.958.292</u>
IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE	L	<u>2.650.461</u>
		<u>7.307.831</u>

L. <u>4.501.005</u>	(D)
(D) L. <u>4.501.005</u>	x 100: (C) L. <u>22.537.056</u>
	ALIQUOTA <u>19,98</u> %

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.	L	<u>60.616.971</u>
ANTICIPAZIONE USUFRUITA	L	<u>30.322.600</u>
NETTO A PAGARE	L	<u>30.294.371</u>

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto, 10 MAGGIO 1994 ZF

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO AREA PERSONALE
Maria Felice M...

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: D'Ammacco Nicola nato a Taranto il 20/07/1937 residente in Taranto ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

1608 Mod. A
LAVORO
25 LUG 1997
Ind. Pretura
Taranto, Il
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 26.07.61 al 20.07.93 svolgendo mansioni di operaio con qualifica di capo tecnico ed inquadramento finale nel livello 04.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente quale addetto all'officina deposito in qualità di tecnico riceveva ordini di servizio giornalieri che gli imponevano l'effettuazione di lavoro straordinario per coprire il servizio.
- 3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto

Di Ammacco Nicola
LA FIRMA E AUTENTICA

Diego Colucci
Paolo Longo

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° 9011	
del 28 LUG 1997	
Dirigente Amministrativo F.F.	
<input type="checkbox"/>	Area Informatica
<input type="checkbox"/>	Area Legale
<input type="checkbox"/>	Area Personale
<input type="checkbox"/>	Area Movimento
<input type="checkbox"/>	Area Tecnica
<input type="checkbox"/>	Ufficio Ragioneria
<input type="checkbox"/>	Ufficio Prod. del Traffico
<input type="checkbox"/>	Ufficio Segreteria
<input type="checkbox"/>	Ufficio Contratti
<input checked="" type="checkbox"/>	CAV.A

Depositata in Cancelleria
IL - 2 LUG. 1997
AL CANCELLIERE

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. D'Armacco Nicola
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI


- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.

- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 02 LUG. 1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Iavernaro Vittorio residente in Taranto alla via Pola n.78;

il Sig. Zupone Cosimo residente Taranto alla via Dante n.236 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.

2.- lettera di sollecito



A. M. A. T.

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO**

COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

DIPENDENTE D'AMMAREO NICOLA		MATICOLA 196069	
QUALIFICA CAPO TECNICO	LIV. 04	DATA ASSUNZIONE 26/07/01	DATA LICENZIAMENTO 20/07/93

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. _____

Delibera C. A. N° _____

del _____

STATO DI SERVIZIO

ANNI **32** + MESI = ANNI **32,000**

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI _____ + MESI = ANNI _____

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI **32,000** (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI _____

TOTALE 32,000 (B)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31 DICEMBRE 92	L	65.057.673
RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 2,83626% RIFERITA AL MESE DI LUGLIO 93	L	1.845.204
ACCANTONAMENTO DELL'ANNO	L	1.624.995
TOTALE T.F.R. ACCANTONATO	L	68.527.872
ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO	L	=
TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	L	68.527.872

DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA

**DETERMINAZIONE DELL' IMPONIBILE
E DELL' IMPOSTA**

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DOICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (C)
68.527.872	32,000	2.144.496	25.697.952
L 7.200.000	al 10 %	= L 720.000	+
L 7.200.000	al 22 %	= L 1.584.000	+
L 11.297.952	al 27 %	= L 3.050.447	+
.....	al %	= L	+
L	al %	= L	+
L	al %	= L	+
L	al %	= L	+
L	al %	= L	=

IMPORTO T.F.R.	L	68.527.872
Riduzione: (L. 500.000 per ogni anno di servizio) L. 500.000 x 32,000	L	16.000.000
IMPONIBILE	L	52.527.872
ALIQUOTA	%	20,84
IMPOSTA	L	10.946.809
IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE	L	=

5.354.447 (D)	TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL' I.R.P.E.F.	L	57.581.063
5.354.447 x 100: (C) 25.697.952	ANTICIPAZIONE USUFRUITA	L	=
ALIQUOTA 20,84 %	NETTO A PAGARE	L	57.581.063

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il Capo Ufficio Retribuzioni

Taranto, **11/SETTEMBRE 93**

ATTESTAZIONE DI QUIETANZA

Dichiaro di aver ricevuto la copia della presente distinta, relativa ai conteggi del mio T.F.R. e di aver ricevuto la somma sopra indicata per tale trattamento.

Data **30/09/93**

Firma del dipendente *D'Ammareo Nicola*

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A


l'udienza di discussione per il giorno 18.3.88
ore 09,00 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 11.7.87

Il Cancelliere



Il Pretore



Copia conforme all'originale

21 LUG. 1987



IL CANCELLIERE



CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto

Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il

presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-

presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-

tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-

le a mani

Dele...

[Signature]

28 LUG. 1997

Arturo Santagada

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

ORIGINALE

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Caracciolo Carlo nato a Taranto il 20/10/1935 residente in Taranto ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

16051 Mod. A
LAVORO
L. 5.920
25 LUG 1997

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 02.02.63 al 30.06.95 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di impiegato ed inquadramento finale nel livello quinto

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

Caracciolo Carlo
LA FIRMA È AUTENTICA
Diego Colucci
Paolo Longo

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo sistematico.

Stampa di protocollo con elencazione delle aree e data di arrivo.

Area Personale	<input type="checkbox"/>
Area Movimento	<input type="checkbox"/>
Area Tecnica	<input type="checkbox"/>
Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>
Ufficio Prod. del Traffico	<input type="checkbox"/>
Ufficio Segreteria	<input type="checkbox"/>
Ufficio Contratti	<input type="checkbox"/>
Area Legale	<input checked="" type="checkbox"/>
Area Informatica	<input type="checkbox"/>
Dirigente Amministrativo F.F.	<input type="checkbox"/>

Prot. Arrivo n° 9249
del 28 LUG. 1997
A.M.A.T. - TARANTO

Deposita in Cancelleria
IL 2 LUG. 1997
IL CANCELLIERE

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Caracciolo Carlo
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI


- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.

- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 02 LUG. 1997


Avv. Diego Colacci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

! PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 24/08/1995

! AZIENDA : 1 - AMAT AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

! DIPENDENTE : 112237 - CARACCIULO CARLO

! DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ.
! 2/02/1963 2/02/1963 30/06/1995 32 5

! DESCRIZIONE ! RITENUTE ! COMPETENZE

! Anticipo tfr del 29/06/1989 ! 25.179.393 !
! TFR 31/12 a. p. complessivo maturato ! ! 57.094.037
! Totale anticipi gia' erogati -25.179.393 ! !
! TFR 31/12 a. p. da erogare L. 31.914.644 ! !
! Rivalutazione di L. 31.914.644 X 3,537851 % ! ! 1.129.093
! Accantonamento T.F.R. anno ! ! 1.477.828

! TOTALI ! 25.179.393 ! 59.700.958

! TOTALE IMPORTO TFR ! 34.521.565

! Ammontare lordo T.F.R. ! 59.700.958 -
! Rid. norm. 16.208.500 Part-time 0 ! 16.208.500 +
! Altre somme ! 0 +
! Preavviso ! 0 +
! Anticipi C.C.N.L. ! 0 =
! Imponibile fiscale liquidazione ! 43.492.458 X
! Aliquota media ! 19,83 % =
! Imposta dovuta ! 8.624.554 -
! Imposta su anticip. / preavv. ! 1.879.273 =
! Imposta residua ! 6.745.281
! Importo Netto T.F.R. ! 26.298.456

! CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE

! Ammontare lordo T.F.R. ! 59.700.958 X
! Valore costante ! 144 /
! Mesi di anzianita' ! 389 =
! Imponibile di riferimento per calcolo aliquota ! 22.100.097
! Ritenuta su imponibile di riferimento ! 4.383.026

! Aliquota media 4.383.026 / 22.100.097 * 100 = 19,83

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 26.298.456 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 24/08/1995

Firma :

Caracciulo Carlo

Copia conforme all'originale

21 LUG. 1997



IL CANCELLIERE
[Signature]

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

[Signature]

[Signature]

28 LUG. 1997

[Signature]

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Di Serio Vincenzo residente in Lama (TA) alla via Federico II n.33;

il Sig. Trispiano Mario residente in Leporano (TA) alla strada esterna Talsano s.n.c.;

il Sig. Salentino Fernando residente in Taranto alla via Anfiteatro n.110 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.

2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 25/2/1998

ore 9.00 p.m. ordinando alle parti di comparire personalmente. ^{di via di Martirucci -} Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 12 LUG. 1997

Il Cancelliere

5

Il Pretore
Il Cons. Pretore Dirigente Sez. Lavoro
10/11/1997

15529/97

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO
RICORSO EX ART. 414 CPC

COPIA

Per: Iaia Vittorio nato a Taranto il 16/02/1941 residente in Lama (TA)
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

16069 Mod. A
UFFICIO LAVORO
25 LUG. 1997
UFFICIALE GIUDIZIARIO

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 04.12.71 al 31.03.96 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di operaio special.

ed inquadramento finale nel livello quinto

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

Iaia Vittorio
La firma è autentica.
Diego Colucci
Paolo Longo

Depositate in Cancelleria
IL - 3 LUG. 1997
L CANCELLIERE

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arivo n. 9009	
del 28 LUG. 1997	
Dirigente Amministrativo F.F.	
<input type="checkbox"/>	Area Informatica
<input type="checkbox"/>	Area Legale
<input type="checkbox"/>	Area Personale
<input type="checkbox"/>	Area Movimento
<input type="checkbox"/>	Area Tecnica
<input type="checkbox"/>	Ufficio Ragioneria
<input type="checkbox"/>	Ufficio Prod. del Traffico
<input type="checkbox"/>	Ufficio Segreteria
<input type="checkbox"/>	Ufficio Contratti
<input checked="" type="checkbox"/>	C.M.A.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Iaia Vittorio
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 03 LUG. 1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Di Nunzio Raffaele residente in S. Marzano di S. Giuseppe (TA) alla via Cavour n.13;

il Sig. Lanzo Nunzio residente Taranto alla via Oberdan n.39;

il Sig. Pacciana Antonio residente in S. Giorgio J. (TA) alla via Mattei n.18 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S I

l'udienza di discussione per il ~~giorno~~ 19/3/08
ore 10.00 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 10/4/07

Il Cancelliere

Il Pretore

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 27/05/1996

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 147349 - IAIA VITTORIO

DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI MESI ANZ.
4/12/1971	4/12/1971	31/03/1996	24 4

DESCRIZIONE	RIFERENZE	COMPETENZE
Anticipo tfr del 31/10/1985	9.164.911	
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		49.164.777
Totale anticipi già erogati	9.164.911	
TFR 31/12 a. p. da erogare L. 39.999.866		
Rivalutazione di L. 39.999.866 X 0,903920 %		361.567
TFR effettivo lordo anno in corso		860.299
TOTALI	9.164.911	50.386.643

TOTALE IMPORTO TFR 41.221.732

! Ammontare lordo T.F.R.	50.386.643	-
! Rid. norm. 12.166.500 Part-time	12.166.500	+
! Altre somme	0	+
! Preavviso	0	+
! Anticipi C.C.N.L.	0	=
! Imponibile fiscale liquidazione	38.220.143	X
! Aliquota media	20,62	% =
! Imposta dovuta	7.880.993	-
! Imposta su anticip. / preavv.	710.515	=
! Imposta residua	7.170.478	
! Importo Netto T.F.R.	34.051.254	

CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE

! Ammontare lordo T.F.R.	50.386.643	X
! Valore costante	144	/
! Mesi di anzianità	292	=
! Imponibile di riferimento per calcolo aliquota	24.848.207	
! Ritenuta su imponibile di riferimento	5.125.016	
! Aliquota media	5.125.016 / 24.848.207 * 100 =	20,63

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 34.051.254 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 27/05/1996

Firma : 

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto

Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il

presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-

presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-

tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-

le a mani

del

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

28 LUG. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNICO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

15549/97

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Notaristefano Antonio nato a Taranto il 05/02/1932 residente
in Taranto alla via Lago Trasimeno n.29
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

COPIA

N. 16678 Mod. A
L. 5.920
25 LUG 1997
UFFICIALE GIUDIZIARIO

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 01.02.63 al 05.02.92 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di esattore ed inquadramento finale nel livello 07.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 20 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

Antonio Notaristefano

La firma è autentica.

Diego Colucci
Paolo Longo

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n. 9208	
del 28 LUG 1997	
Dipartimento Amministrativo F.F.	
<input type="checkbox"/>	Area Informatica
<input type="checkbox"/>	Area Legale
<input type="checkbox"/>	Area Personale
<input type="checkbox"/>	Area Movimento
<input type="checkbox"/>	Area Tecnica
<input type="checkbox"/>	Ufficio Ragioneria
<input type="checkbox"/>	Ufficio Prod. del Traffico
<input type="checkbox"/>	Ufficio Segreteria
<input type="checkbox"/>	Ufficio Contabili
<input checked="" type="checkbox"/>	A

Depositate in Cancelleria
IL - 3 LUG 1997
IL CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Notaristefano Antonio
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 03 LUG. 1997


Angelo Longo
Angelo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Caracciolo Carlo residente in Taranto alla via Gen. Messina n.87;
- il Sig. Scorrano Paolo residente in Taranto alla via Emilia n.59;
- il Sig. Trispiano Mario residente in Leporano (TA) alla strada esterna Talsano s.n.c. .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 18/2/1998
ore 9 e 11 ordinando alle parti di comparire personalmente. di natura di di. Martenucci Dispone che il ricorso è il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 10 LUG. 1997

Il Cancelliere

5

Il Pretore
Cons. Pretore Dirigente Sez. Lavoro
(Dott. Evio Braccini)



A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO

COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

DIPENDENTE		MATRICOLA	
NOTARISTEFANO ANTONIO		166634	
QUALIFICA	LIV.	DATA ASSUNZIONE	DATA LICENZIAMENTO
ESATTORE	07	01 02 63	05 02 92

ANTICIPAZIONE EROGATA

=====

L. _____

Delibera C. A. N° _____

del _____

STATO DI SERVIZIO

ANNI 29 + MESI 00 = ANNI 29,00

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI _____ + MESI _____ = ANNI _____

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 29,00 (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI _____

TOTALE 29,00 (B)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31/12/1991	L	50.925.357	+
RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 0,707901% RIFERITA AL MESE DI GENNAIO/991	L	360.500	+
ACCANTONAMENTO DELL'ANNO	L	453.766	=
TOTALE T.F.R. ACCANTONATO	L	51.739.623	+
ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO	L	=====	=
TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	L	51.739.623	=

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (C)
51739623	29,00	1784125	21409500
L 7.200.000	al 10 %	= L. 720.000	+
L 7.200.000	al 22 %	= L. 1.584.000	+
L 7.009.500	al 27 %	= L. 1.892.565	+
L _____	al _____ %	= L. _____	+
L _____	al _____ %	= L. _____	+
L _____	al _____ %	= L. _____	+
L _____	al _____ %	= L. _____	+
L _____	al _____ %	= L. _____	+
L _____	al _____ %	= L. _____	=

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA

IMPORTO T.F.R.	L	51.739.623	=
Riduzione: (L. 500.000 per ogni anno di servizio)			
L 500.000 x 29,00	L	14.500.000	=
IMPONIBILE	L	37.239.623	x
ALIQUOTA	%	19,60	=
IMPOSTA		7.298.966	=
IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE		=====	=
		7.298.966	=

L 4.196.565 (D)			
(D) L 4.196.565 x 100: (C) L 21409500			
		19,60	%
ALIQUOTA			%
TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.	L	44.440.657	=
ANTICIPAZIONE USUFRUITA	L	=====	=
NETTO A PAGARE	L	44.440.657	=

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi dalla legislazione vigente.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il *[Signature]* Rappresentante

Taranto, 13 MAR. 1992

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Attivo n. <u>2783</u>	
El. <u>1007</u>	
Amministr. vo F.P.	
Area Informatica	<input type="checkbox"/>
Area Legale	<input type="checkbox"/>
Area Personale	<input checked="" type="checkbox"/>
Area Movimento	<input type="checkbox"/>
Area Tecnica	<input type="checkbox"/>
Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>
Ufficio Prod. del Traffico	<input type="checkbox"/>
Ufficio Segreteria	<input type="checkbox"/>
Ufficio Contratti	<input type="checkbox"/>

Spett.le
 AMAT
 Azienda Municipalizzata
 Autotrasporti Pubblici Taranto
 Via C. Battisti n. 637
 74100 TARANTO

Il sottoscritto ~~NOTAIO STEFANO ANTONIO~~ nato a ~~TARANTO~~ il ~~5-2-1932~~ residente in ~~1-92 TARANTO~~ alla Via ~~LASO TRASIMENO-29~~ dipendente di codesta azienda dal ~~1-2-1969~~ al ~~13-3-1992~~ con qualifica di ~~ESATTORE~~ all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ha rilevato che da una verifica del prospetto di calcolo del T.F.R. a suo tempo crogatagli non gli è stato incluso nella base di calcolo del predetto compenso quello relativo allo straordinario svolto in modo fisso e continuativo.

Pertanto, chiede che codesta Azienda provveda al ricalcolo del T.F.R. spettantegli includendovi il predetto compenso e provveda dunque ad erogare le migliori somme dovute gli.

La presente valga quale formale diffida ad adempiere e messa in mora ad ogni effetto di legge e di contratto.

In difetto di riscontro nel termine di 10 giorni dalla presente il sottoscritto provvederà alla tutela dei suoi diritti nelle competenti sedi giudiziarie.

Distinti saluti.

Stefano Antonio

27-2-1997

V.P. cont.

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto

Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il

presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-

presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-

tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-

le a mani .

Cefe aff. nro,

a mani dell'impiegato

addebita alla Segreteria incaricato della ricezione

li

28 Lug. 1957

A. Santagada

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

15528/97

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Losito Onofrio nato a Taranto il 24/07/1936 residente in Taranto

ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso

N. Cron. 16057 Mod. A
CONTROVERSA LAVORO

studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente

Ind. Trasferita L. 5.920
25 LUG. TARANTO TRIBUNALE GIUDIZIARIO

all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del

presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 15.09.60 al 30.06.96 svolgendo mansioni di impiegato con qualifica di capo ufficio ed inquadramento finale nel livello secondo

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 40 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente quale addetto all'officina deposito in qualità di impiegato riceveva ordini di servizio giornalieri che gli imponevano l'effettuazione di lavoro straordinario per coprire il servizio.

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

[Signature]
La firma è autentica
[Signature]
[Signature]

depos. 13/03/1997
IL CANCELLIERE

A.M.A.T. - TARANTO
del 28/06/1997
Dirigente Amministrativo F.F.
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti
[Signature]

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Losito Onofrio
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto

03 LUG. 1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Pacifico Salvatore residente in Taranto alla via Forleo n.2;
- il Sig. Messinese Vincenzo residente in Taranto alla via Forleo n.2;
- il Sig. Ferrante Francesco residente in S. Vito (TA) alla via Telline n.9 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

Letto il ricorso;

F I S S A

Pudienza di discussione per il giorno 19/3/98
ore 10.00 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 20/3/98

Il Pretore

Il Cancelliere

! PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 27/08/1996

! AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto

! DIPENDENTE : 155063 - LOSITO ONUFRIO

! DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ.
! 15/09/1960 15/09/1960 30/06/1996 35 10

! DESCRIZIONE	! RITENUTE	! COMPETENZE
! TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		! 99.457.153
! TFR 31/12 a. p. da erogare L. 99.457.153		
! Rivalutazione di L. 99.457.153 X 2,158869 %		! 2.147.150
! TFR effettivo lordo anno in corso		! 1.792.940
! TOTALI	!	0 !103.397.243
! TOTALE IMPORTO TFR	!	103.397.243
! Ammontare lordo T.F.R.	!	103.397.243 -
! Rid. norm. 17.916.667 Part-time 0	!	17.916.667 +
! Altre somme	!	0 +
! Preavviso	!	0 +
! Anticipi C.C.N.L.	!	0 =
! Imponibile fiscale liquidazione	!	85.480.576 - X
! Aliquota media	!	23,36 % =
! Imposta dovuta	!	19.968.263 -
! Imposta su anticip. / preavv.	!	0 =
! Imposta residua	!	19.968.263
! Importo Netto T.F.R.	!	83.428.980

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 83.428.980 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 27/08/1996

Firma : 

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

efo aff...

in mani dell'impiegato
LECCO, 28 LUG 1997

28 LUG 1997

A. M. A. T.

ARTURO SANTIAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

15532/97

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Graville Franco nato a S. Pancrazio S. (BR) il 10/02/1937 residente in S. Marzano di S. Giuseppe (TA) alla via Casalini n.23 ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

16055
25 LUG. 1997

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 06.07.71 al 31.07.95 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di autista ed inquadramento finale nel livello quinto
2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 40 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, ricassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

Diego Colucci
La firma è autentica.
Paolo Longo

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Artico n° 9086
del 28 LUG. 1997
Dirigente Amministrativo F.F.
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti
C.A.A.

Depositata in Cancelleria
IL 1 - 3 LUG. 1997
IL CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Gravile Franco
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 03 LUG. 1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Castellano Antonio residente in S. Giorgio J. (TA) alla via Gramsci n.49;
il Sig. Salamino Giuseppe residente in S. Giorgio J. (TA) alla piazza Giovanni XXIII n.1;
il Sig. Alfeo Antonio residente in Taranto (Q.re Paolo VI) alla Zona Macchie s.n.c. .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;


F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 19/3/98
ore 10 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 10/3/98

Il Cancelliere 5

Il Pretore



AZIENDA : 1 - AMAT AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

DIPENDENTE : 145886 - GRAVILE FRANCO

ATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ.
6/07/1971 6/07/1971 31/07/1995 24 1

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
FR 31/12 a. p. complessivo maturato		52.800.747
FR 31/12 a. p. da erogare L. 52.800.747		
ivalutazione di L. 52.800.747 X 3,730847 %		1.969.915
FR effettivo lordo anno in corso		1.563.237
TOTALI	0	56.333.899
T O T A L E I M P O R T O T F R		56.333.899

mmontare lordo T.F.R.	56.333.899	-
id. norm. 12.041.500 Part-time 0	12.041.500	+
ltre somme	0	+
reavviso	0	+
nticipi C.C.N.L.	0	=
mponibile fiscale liquidazione	44.292.399	X
liquota media	21,36	% =
mposta dovuta	9.460.856	-
mposta su antcip. / preavv.	0	=
mposta residua	9.460.856	
mporto Netto T.F.R.	46.873.043	

ALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE

mmontare lordo T.F.R.	56.333.899	X
alore costante	144	/
esi di anzianita`	289	=
mponibile di riferimento per calcolo aliquota	28.069.486	
itenuta su imponibile di riferimento	5.994.761	
liquota media	5.994.761 / 28.069.486 * 100 = 21,36	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 46.873.043 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu` nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia pettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 29/09/1995

Firma : _____

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

cefp a mano,

[Signature]
~~a mani dell'impiegata
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione~~

~~il 28 LUG. 1997~~

[Signature]
ARTURO SANTIAGADA
ASSISTENTE UFF. E P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Albano Pompeo
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE


all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI


- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 02 LUG. 1997

Avv. Diego Colucci



Avv. Paolo Longo



In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Arena Piero residente in Taranto alla via Oberdan n.133;
- il Sig. Pacifico Salvatore residente in Taranto alla via Forleo n.2;
- il Sig. Secondo Gaetano residente in Taranto alla via Zara n.2 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito



A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO

COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

DIPENDENTE ALBANO POMPEO		MATRICOLA 101803	
QUALIFICA COMPONENTE DI LINEA	LIV. 0/0	DATA ASSUNZIONE 21/09/60	DATA LICENZIAMENTO 30/06/94

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. **10.000.000**

Delibera C.A. N° **137**

del **29/04/1989**

STATO DI SERVIZIO

ANNI **33** + MESI **9** = ANNI **33,750**

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI + MESI = ANNI

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI **33,750** + (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI =

TOTALE **33,750** (B)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31 DICEMBRE/93	L	54.416.719
RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 2,23584 % RIFERITA AL MESE DI GIUGNO/94	L	1.216.670
ACCANTONAMENTO DELL'ANNO	L	1.337.681
TOTALE T.F.R. ACCANTONATO	L	56.961.070
ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO 1989	L	10.000.000
TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	L	66.961.070

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DOICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (C)	IMPORTO T.F.R.	
66.961.070	33,750	1984032	12 - 23808384	L	66.961.070
L 1.200.000	al 10 %	= L 720.000		Riduzione: (L 500.000 per ogni anno di servizio)	
L 1.200.000	al 22 %	= L 1.184.000		L 500.000 x 33,750	L 16.875.000
L 9.408.384	al 27 %	= L 2.540.264		IMPONIBILE	L 50.086.070
L al % = L				ALIQUOTA	L 20,35
L al % = L				IMPOSTA	L 10.192.515
L al % = L				IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE	L =
L al % = L					L 10.192.515

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F. L **56.768.555**

ANTICIPAZIONE USUFRUITA L **10.000.000**

NETTO A PAGARE L **46.768.555**

(D) L **4.844.264** x 100: (C) L **23.808.384** = ALIQUOTA **20,35** %

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto, **28/AGOSTO/1994**
AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
REPARTO AMMINISTRAZIONE
F. DIRIGENTE

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 18.3.98
ore 09.00 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 11.7.97

Il Pretore

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

21 LUG. 1997



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto

Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il

presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-

presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-

tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-

le a mani .

agg. u. n. p. n.
a mani dell'impiegato *Arturo Santagada*
adatto alla Segreteria, incaricato alla ricezione *Arturo Santagada*
" 28 LUG. 1997

Arturo Santagada
ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Alfeo Antonio
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto **10 2 LUG, 1997**


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Caso Giovanni residente in Taranto al corso Italia n.249;

il Sig. Maggio Alessandro residente in Lama (TA) alla via Lama n.6800;

il Sig. Passeretti Gabriele residente in Palagiano (TA) alla via Muratori n.14 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 27/10/1995

AZIENDA : 1 - AMAT AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
 DIPENDENTE : 102528 - ALFEO ANTONIO

DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ.
 4/08/1960 4/08/1960 31/08/1995 35 2

DESCRIZIONE RITENUTE COMPETENZE

Anticipo tfr del 01/03/1984 17.000.000
 TFR 31/12 a. p. complessivo maturato 64.678.523
 Totale anticipi gia' erogati 17.000.000
 TFR 31/12 a. p. da erogare L. 47.678.523
 Rivalutazione di L. 47.678.523 X 4,127833 % 1.968.088
 TFR effettivo lordo anno in corso 2.217.293

TOTALI 17.000.000 68.863.904

TOTALE IMPORTO TFR 51.863.904

Ammontare lordo T.F.R. 68.863.904 -
 Rid. norm. 16.583.500 Part-time 0 16.583.500 +
 Altre somme 0 +
 Preavviso 0 +
 Anticipi C.C.N.L. 0 =
 Imponibile fiscale liquidazione 52.280.404 X
 Aliquota media 20,26 % =
 Imposta dovuta 10.592.010 -
 Imposta su antcip. / preavv. 2.098.550 =
 Imposta residua 8.493.460
 Importo Netto T.F.R. 43.370.444

CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE

Ammontare lordo T.F.R. 68.863.904 X
 Valore costante 144 /
 Mesi di anzianita' 422 =
 Imponibile di riferimento per calcolo aliquota 23.498.364
 Ritenuta su imponibile di riferimento 4.760.558

Aliquota media 4.760.558 / 23.498.364 * 100 = 20,26

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 43.370.444 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 27/10/1995

Firma : 

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 13.3.38
ore 03,00 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 11.7.37

Il Pretore

Il Cancelliere

[Handwritten signature]

Copia conforme all'originale

21 LUG. 1937



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto

Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il

presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-

presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-

tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-

le a mani .

De Gaudio

~~a mani dell'impiegato~~

~~ceduto alla Segreteria, incaricato alla ricezione del~~

~~28 LUG. 1997~~

M. Ferraro Raffelli

[Large signature]

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNICO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Buonomo Cosimo nato a Taranto il 02/07/1938 residente
in Taranto alla via Plateja n.154
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 10.11.63 al 31.03.96
svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di bigliettaio
ed inquadramento finale nel livello ottavo
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 20 ore
mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio
impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione
allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o
agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad
effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

Diego Colucci
LA FIRMA E' AUTENTICA
Paolo Longo

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Armo n° 9003	
del 28 LUG. 1997	
Dirigente Amministrativo F.F.	<input type="checkbox"/>
Area Informatica	<input type="checkbox"/>
Area Legale	<input type="checkbox"/>
Area Personale	<input type="checkbox"/>
Area Movimento	<input type="checkbox"/>
Area Tecnica	<input type="checkbox"/>
Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>
Ufficio Prod. del Traffico	<input type="checkbox"/>
Ufficio Segreteria	<input type="checkbox"/>
Ufficio Contratti	<input type="checkbox"/>
C.d.A.	<input checked="" type="checkbox"/>

Depositata in Cancelleria
IL - 2 LUG. 1997
IL CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Buonomo Cosimo

come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all' Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.

- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 02 MAG. 1997


Avv. Diego Curci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Valentini Antonio residente in Taranto alla via Dante n.221;

il Sig. Salentino Fernando residente in Taranto alla via Anfiteatro n.110;

il Sig. Gallitelli Nicolino residente in Talsano (TA) alla via Locchi s.n.c. .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 25/6/1997
ore 9 e 11 ordinando alle parti di comparire personalmente ^{o a mezzo del dr. Martuscello} e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li _____
12 LUG. 1997

5

Il Cancelliere

Il Pretore
Cons. Pretore Dirigente Sez. Lavoro
(Dott. Eva Rocconi)

DATA ASS. 10/11/1963 DATA SS. EDUV. 10/11/1963 DATA CESS. RAPP. 31/03/1996 ANNI MESI ANZ. 32

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		68.544.447
TFR 31/12 a. p. da erogare L. 68.544.447		
Rivalutazione di L. 68.544.447 X 0,903920 X		619.587
TFR effettivo lordo anno in corso		794.149
TOTALI	0	69.958.183
TOTALE IMPORTO TFR		
		69.958.183
! Ammontare lordo T.F.R.	69.958.183	-
! Rid. norm. 16.208.500 Part-time 0	16.208.500	+
! Altre somme	0	+
! Preavviso	0	+
! Anticipi C.C.N.L.	0	=
! Imponibile fiscale liquidazione	53.749.683	X
! Aliquota media	20,88	% =
! Imposta dovuta	11.222.934	-
! Imposta su antcip. / preavv.	0	=
! Imposta residua	11.222.934	
! Importo Netto T.F.R.	58.735.249	
CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE		
! Ammontare lordo T.F.R.	69.958.183	X
! Valore costante	144	/
! Mesi di anzianità	389	=
! Imponibile di riferimento per calcolo aliquota	25.897.116	
! Ritenuta su imponibile di riferimento	5.408.221	
! Aliquota media	5.408.221 / 25.897.116 * 100 = 20,88	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 58.735.249 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 27/05/1996 Firma : *[Handwritten Signature]*

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

[Handwritten signature]

a mani dell'impiegato *[Handwritten signature]*
adatto alla Segreteria, incaricato alla ricezione *[Handwritten signature]*

~~28 LUG. 1997~~

[Large handwritten signature]
ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

15387/97

C O P I A

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Benedetto Berardino nato a Taranto il 08/05/1934 residente in Taranto ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

15321

23 LUG. 1997

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 06.07.71 al 08.05.94 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di agente di movimento ed inquadramento finale nel livello 05.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.
- 3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

Benedetto

Ber

LA FIDUCIA E' AUTENTICA

Diego Colucci

Paolo Longo

A.M.A.T. - TARANTO
U. di. Ar. n. 9002
del 28 LUG. 1997
Dirigente Amm. vo F.F.
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti
C.d.A.

Depositata in Cancelleria

IL - 2 LUG. 1997

IL CANCELLIERE

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Benedetto Bernardino
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE


all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 02 LUG. 1997


Avv. Diego Cacciari


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Leone Carlo residente in taranto alla via Dante n.436;
- il Sig. Gentile Egidio residente in Taranto al corso Italia n.71;
- il Sig. Marzolini giovanni residente in Taranto alla via Minniti n.22 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 05/0/1997
ore 9 e 45 ordinando alle parti di comparire personalmente. *disposti al dr. Martini* Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 12 LUG. 1997

Il Cancelliere

5

Il Pretore

Il Cons. Pretore Dirigente Sez. Lavoro
(Dott. Enzo Rocconi)



A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO

COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

DIPENDENTE BENEDETTO BERARDINO		MATICOLA 106917	
QUALIFICA AGENTE DI MOVIMENTO	LIV. 05	DATA ASSUNZIONE 06/07/71	DATA LICENZIAMENTO 08/05/94

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. _____

Delibera C. A. N° _____

del _____

STATO DI SERVIZIO

ANNI **22** + MESI **10** = ANNI **22,833**

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI _____ + MESI _____ = ANNI _____

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI **22,833** (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI _____

TOTALE **22,833** (B)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31. DICEMBRE 93	L	47.265.302
RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 1,56132 % RIFERITA AL MESE DI APRILE/94	L	737.962
ACCANTONAMENTO DELL'ANNO	L	1.161.091
TOTALE T.F.R. ACCANTONATO	L	49.164.355
ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO _____	L	_____
TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	L	49.164.355

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DOICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (a)
49.164.355	22,833	2.153.215	25.838.180
L. 7.200.000	al 10 %	= L. 720.000	+
L. 7.200.000	al 22 %	= L. 1.584.000	+
L. 11.438.180	al 27 %	= L. 3.088.417	+
L. _____	al _____ %	= L. _____	+
L. _____	al _____ %	= L. _____	+
L. _____	al _____ %	= L. _____	+
L. _____	al _____ %	= L. _____	+
L. _____	al _____ %	= L. _____	=

IMPORTO T.F.R.	L	49.164.355
Riduzione: (L. 500.000 per ogni anno di servizio)		
L. 500.000 x 22,833	L	11.416.500
IMPONIBILE	L	37.747.855
ALIQUOTA	%	20,87
IMPOSTA		7.877.977
IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE		7.877.977

5.392.417 (D)	L	5.392.417
(D) L. 5.392.417 x 100: (C) L. 25.838.180		
ALIQUOTA	%	20,87

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.	L	41.286.378
ANTICIPAZIONE USUFRUITA	L	_____
NETTO A PAGARE	L	41.286.378

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto, **18 LUG. 1994**

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO AREA PERSONALE
[Signature]

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani

[Handwritten signature]

a mani dell'impiegato *[Handwritten signature]*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione ~~del~~
il 28 LUG. 1997

[Large handwritten signature]
ARTURO SANTAGUIDA
ASSISTENTE UNICO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

15385/97

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Coletta Patrizio nato a Castellana G. (BA) il 16/03/1943 residente *15922*
in Taranto alla via Friuli n. 7

ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto. *23 LUG. 1997*

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 10.08.72 al 31.07.95 svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di ag. di movimento ed inquadramento finale nel livello quinto
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 35 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

Coletta Patrizio

LA FIRMA È AUTENTICA

Diego Col.
Paolo Longo

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° 9008	
del 28 LUG. 1997	
Dirigente Ammin. vo F.F.	<input type="checkbox"/>
Area Informatica	<input type="checkbox"/>
Area Legale	<input type="checkbox"/>
Area Personale	<input type="checkbox"/>
Area Movimento	<input type="checkbox"/>
Area Tecnica	<input type="checkbox"/>
Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>
Ufficio Prod. del Traffico	<input type="checkbox"/>
Ufficio Segreteria	<input type="checkbox"/>
Ufficio Contratti	<input checked="" type="checkbox"/>
E.M.A.	

Deposita in Cancelleria

IL 2 LUG. 1997

IL CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Coletta Patrizio

come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI


- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.

- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 02 LUG. 1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Megna Domenico residente in Taranto alla via Cripta del Redentore n.2;

il Sig. Petruzzi Emanuele residente in Taranto alla via Zara n.2;

il Sig. Mastronardi Francesco residente in Taranto alla via Zara n.68 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 25/2/1998
ore 9 e 10 ordinando alle parti di comparire personalmente. *di cui al dr. Martemucci* Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 12 LUG. 1997

Il Cancelliere

5

Il Pretore

Il Cons. Pretore Dirigente Sez. Lavoro
(Dott. Enzo Rizzardi)

!PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 29/09/1995

! AZIENDA : 1 - AMAT AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

! DIPENDENTE : 120749 - COLETTA PATRIZIO

!DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ.
!10/08/1972 10/08/1972 31/07/1995 23 0 0

! DESCRIZIONE ! RITENUTE ! COMPETENZE

!Anticipo tfr del 10/07/1992 ! 10.590.000 !
!TFR 31/12 a. p. complessivo maturato ! ! 48.427.163 !
!Totale anticipi gia' erogati 10.590.000 ! ! !
!TFR 31/12 a. p. da erogare L. 37.837.163 ! ! !
!Rivalutazione di L. 37.837.163 X 3,730847 % ! ! 1.411.647 !
!TFR effettivo lordo anno in corso ! ! 1.603.645 !

! TOTALI ! 10.590.000 ! 51.442.455 !

! TOTALE IMPORTO TFR ! 40.852.455 !

!Ammontare lordo T.F.R. ! 51.442.455 - !
!Rid. norm. 11.500.000 Part-time 0 ! 11.500.000 + !
!Altre somme ! 0 + !
!Preavviso ! 0 + !
!Anticipi C.C.N.L. ! 0 = !
!Imponibile fiscale liquidazione ! 39.942.455 X !
!Aliquota media ! 21,10 % = !
!Imposta dovuta ! 8.427.858 - !
!Imposta su antcip. / preavv. ! 88.150 = !
!Imposta residua ! 8.339.708 !
!Importo Netto T.F.R. ! 32.512.747 !

!CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE

!Ammontare lordo T.F.R. ! 51.442.455 X !
!Valore costante ! 144 / !
!Mesi di anzianita' ! 276 = !
!Imponibile di riferimento per calcolo aliquota ! 26.839.541 !
!Ritenuta su imponibile di riferimento ! 5.662.676 !

!Aliquota media 5.662.676 / 26.839.541 * 100 = 21,10 !

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 32.512.747 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 29/09/1995

Firma : 

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

coefficiente,

a mani dell'impiegato

adatto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

28 LUG. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Cazzato Fernando nato a Tricase (LE) il 08/09/1942 residente in Lama (TA) ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

15973
23 LUG. 1997

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 03.06.64 al 31.03.96 svolgendo mansioni di operaio con qualifica di operaio qualificato ed inquadramento finale nel livello ottavo .
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente quale addetto all'officina deposito in qualità di tecnico riceveva ordini di servizio giornalieri che gli imponevano l'effettuazione di lavoro straordinario per coprire il servizio.
- 3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

Cazzato Fernando

LA FIRMA E' AUTENTICA

Diego Col.
Paolo Longo

<input type="checkbox"/>	Area Tecnica
<input type="checkbox"/>	Area Movimento
<input type="checkbox"/>	Area Personale
<input type="checkbox"/>	Area Legale
<input type="checkbox"/>	Area Informatica
<input type="checkbox"/>	Dirigente Ammin. vo F.F.
<input type="checkbox"/>	Ufficio Contabili
<input type="checkbox"/>	Ufficio Segreteria
<input type="checkbox"/>	Ufficio Prod. del Traffico
<input type="checkbox"/>	Ufficio Ragioneria
<input checked="" type="checkbox"/>	A. M. A. T. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 9000
del 28 LUG. 1997

Depositate in Cancelleria
IL - 2 LUG. 1997
IL CANCELLIERE

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Cazzato Fernando
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 02 LUG. 1957


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Scialpi Francesco residente in Taranto alla via Salina piccola n.1;
- il Sig. Rochira Vincenzo residente in Lama (TA) alla via Gregorio VII n.9;
- il Sig. Malfitano Angelo residente in Taranto alla via Bari n.13.

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 25/0/1998
ore 9 e 10 ordinando alle parti di comparire personalmente. ^{avversari ed di Martini} Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 12 LUG. 1997

Il Cancelliere

5

Il Pretore

Il Cons. Pretore Dirigente Sez. Lavoro
(Dott. Enzo Rocca)

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 27/05/1996

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
 DIPENDENTE : 117823 - CAZZATO FERNANDO

DATA ASS. 3/06/1964 DATA ASS. CONV. 3/06/1964 DATA CESS. RAPP. 31/03/1996 ANNI MESI ANZ. 31 10

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
Anticipo tfr del 00/00/0000	8.500.000	
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		62.686.884
Totale anticipi già erogati	8.500.000	
TFR 31/12 a. p. da erogare L. 54.186.884		
Rivalutazione di L. 54.186.884 X 0,903920 %		489.806
TFR effettivo lordo anno in corso		716.275
TOTALI	8.500.000	63.892.965

TOTALE IMPORTO TFR 55.392.965

Ammontare lordo T.F.R.	63.892.965	-
Rid. norm. 15.916.500 Part-time 0	15.916.500	+
Altre somme	0	+
Preavviso	0	+
Anticipi C.C.N.L.	0	=
Imponibile fiscale liquidazione	47.976.465	X
Aliquota media	20,42	% =
Imposta dovuta	9.796.794	-
Imposta su anticip. / preavv.	0	=
Imposta residua	9.796.794	
Importo Netto T.F.R.	45.596.171	

CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE


Ammontare lordo T.F.R.	63.892.965	X
Valore costante	144	/
Mesi di anzianità	382	=
Imponibile di riferimento per calcolo aliquota	24.085.306	
Ritenuta su imponibile di riferimento	4.919.033	

Aliquota media 4.919.033 / 24.085.306 * 100 = 20,42

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 45.596.171 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 27/05/1996

Firma : 

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

a mano,

[Signature]
a mani dell'impiegato

[Signature]
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

[Signature]
28 LUG. 1997

[Signature]
ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNIP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Caso Giovanni
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all' Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto

1982 LUG. 1987


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Maggio Alessandro residente in Lama (TA) alla via per Lama n.6800;
- il Sig. Alfeo Antonio residente in Taranto alla Zona macchie (Paolo VI) s.n.c.;
- il Sig. Paradisi Antonio residente in Taranto alla via Fogazzaro n.6 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 25/1/1997
ore 9 e 10 ordinando alle parti di comparire personalmente. suavet el di Martenelli Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.
12-10-1997

Taranto, li

Il Cancelliere

5

Il Pretore

Il Cons. Pretore Dirigente Sez. Lavoro
(Dott. Enzo Rocuni)



A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO

COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

DIPENDENTE: CASO GIOVANNI		MATRICOLA: 115429
QUALIFICA: F.F. CAPO IMPIANTO	LIV.: 020	DATA ASSUNZIONE: 02/02/09
		DATA LICENZIAMENTO: 11/10/91

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. 23.355.000

Delibera C.A. N° 94

del 18/04/84

STATO DI SERVIZIO

ANNI 36 + MESI 4 = ANNI 36,333

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI + MESI = ANNI =

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 36,333

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI =

TOTALE 36,333

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL <u>31/12/94</u>	L	<u>47.585.352</u>
RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT <u>0</u> % RIFERITA AL MESE DI <u>GENNAIO 95</u>	L	<u>=</u>
ACCANTONAMENTO DELL'ANNO	L	<u>15.929</u>
TOTALE T.F.R. ACCANTONATO	L	<u>47.601.281</u>
ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO <u>1984</u>	L	<u>23.355.000</u>
TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	L	<u>70.956.281</u>

DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (2)
<u>70.956.281</u>	<u>36,333</u>	<u>1952943</u>	<u>23.435.316</u>
L. <u>7.200.000</u>	al <u>10</u> % = L.	<u>720.000</u>	+
L. <u>7.200.000</u>	al <u>22</u> % = L.	<u>1.584.000</u>	+
L. <u>9.035.316</u>	al <u>27</u> % = L.	<u>2.439.535</u>	+
L.	al % = L.	+
L.	al % = L.	+
L.	al % = L.	+
L.	al % = L.	+
L.	al % = L.	=

**DETERMINAZIONE DELL' IMPONIBILE
E DELL' IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R.	L	<u>70.956.281</u>
Riduzione: (L 500.000 per ogni anno di servizio)		
L 500.000 x <u>36,333</u>	L	<u>18.166.500</u>
IMPONIBILE	L	<u>52.789.781</u>
ALIQUOTA	%	<u>20,24</u>
IMPOSTA		<u>10.684.652</u>
IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE		<u>3.793.962</u>
		<u>6.890.690</u>

L. 4.743.535 (1)
 (1) L. 4.743.535 x 100 : (2) L. 23.435.316 =
 ALIQUOTA 20,24 %

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL' I.R.P.E.F.	L	<u>64.065.591</u>
ANTICIPAZIONE USUFRUITA	L	<u>23.355.000</u>
NETTO A PAGARE	L	<u>40.710.591</u>

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per il trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto, 20/02/95

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

IL CAPO UFF. P.E. SO. A.E.
Dott. Sa Maria Fedola MENTINI

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani

ceff a p...

a mani dell'impiegato *M. Severino Raffaele*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione ~~del~~.

li 28 LUG. 1997

[Large signature]

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Paurini Gregorio residente in Lama (TA) alla via Dalie n.30;

il Sig. Caprino Antonio residente in S. Marzano di S. Giuseppe alla via B. Croce n.26;

il Sig. Raffo Paolo residente in Taranto alla via Liguria n.84 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 25/2/1998
ore 9 e 11 ordinando alle parti di comparire ^{ovvero al dr. Martemucci} ~~personalmente.~~ **Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.**

Taranto, li 12 LUG. 1997

Il Cancelliere

5

Il Pretore
Il Cons. Pretore Dirigente Sez. Lavoro
(10.11.1997)

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL 27/05/1996

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 115163 - CARUCCI GIUSEPPE

DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ.
 1/08/1964 1/08/1964 31/03/1996 31 8

BESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		73.816.308
TFR 31/12 a. p. da erogare L. 73.816.308		
Rivalutazione di L. 73.816.308 X 0,903920 %		667.240
TFR effettivo lordo anno in corso		948.818
TOTALI	0	75.432.366

TOTALE IMPORTO TFR 75.432.366

Ammontare lordo T.F.R.		75.432.366	-
Rid. norm. 15.833.500 Part-time	0	15.833.500	+
Altre somme		0	+
Preavviso		0	+
Anticipi C.C.N.L.		0	=
Imponibile fiscale liquidazione		59.598.866	X
Aliquota media		21,46	% =
Imposta dovuta		12.789.917	-
Imposta su antcip. / preavv.		0	=
Imposta residua		12.789.917	
Importo Netto T.F.R.		62.642.449	

CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE


Ammontare lordo T.F.R.		75.432.366	X
Valore costante		144	/
Mesi di anzianità		380	=
Imponibile di riferimento per calcolo aliquota		28.584.896	
Ritenuta su imponibile di riferimento		6.133.922	
Aliquota media	6.133.922 /	28.584.896 * 100 =	21,46

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 62.642.449 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 27/05/1996

Firma :



CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto

Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il

presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-

presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-

tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-

le a mani .

esf

di mani dell'impiegato

addeffo alla Segreteria, incaricato alla ricezione *off.*

Arturo Santagada

28 LUG. 1997

Arturo Santagada

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNIP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. D'Erchia Luigi
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti


CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.

- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 02 LUG. 1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Gentile Egidio residente in Taranto al corso Italia n.71;

il Sig. Leone Carlo residente in Taranto alla via Dante n.436;

il Sig. Marzolini Giovanni residente in Taranto alla via Minniti n.22 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

Prudenza di discussione per il giorno 05/06/1998

ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura del Pretore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 12 LUG. 1998

Il Cancelliere

5

Il Pretore
Cons. Pretore Dirigente Sez. Lavoro
(Dott. *[firma]*)

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 27/10/1995

AZIENDA : 1 ; - AMAT AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

DIPENDENTE : 131256 - D'ERCHIA LUIGI

DATA ASS. 18/08/1960 DATA ASS. CONV. 18/08/1960 DATA CESS. RAPP. 31/08/1995 ANNI MESI ANZ. 35 0

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		69.874.996
TFR 31/12 a. p. da erogare L. 69.874.996		
Rivalutazione di L. 69.874.996 X 4,127833 %		2.884.323
TFR effettivo lordo anno in corso		1.968.432

TOTALI 0 74.727.749

TOTALE IMPORTO TFR 74.727.749

Ammontare lordo T.F.R.		74.727.749	-
Rid. norm. 17.500.000 Part-time	0	17.500.000	+
Altre somme		0	+
Preavviso		0	+
Anticipi C.C.N.L.		0	=
Imponibile fiscale liquidazione		57.227.749	X
Aliquota media		20,82	% =
Imposta dovuta		11.914.817	-
Imposta su antcip. / preavv.		0	=
Imposta residua		11.914.817	
Importo Netto T.F.R.		62.812.932	

CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE

Ammontare lordo T.F.R.		74.727.749	X
Valore costante		144	/
Mesi di anzianita'		420	=
Imponibile di riferimento per calcolo aliquota		25.620.936	
Ritenuta su imponibile di riferimento		5.333.653	

Aliquota media $5.333.653 / 25.620.936 * 100 = 20,82$

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 62.812.932 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 27/10/1995

Firma :

D'Erchia Luigi

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

Cofe aff. 1/2000

a mani dell'impiegato
adatto alla Segreteria, incaricato alla ricezione ~~etc.~~

28 LUG. 1997

[Handwritten signature]
**ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNIP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO**

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Palmisano Salvatore
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 03 LUG. 1997


Avv. Diego Colacci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Messinese Vincenzo residente in Taranto alla via Forleo n.2;

il Sig. Albano Pompeo residente in Taranto alla via Lupoli n.1;

il Sig. Losito Onofrio residente in Taranto alla via dante n.394 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.

2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 25.6.98
ore 9.30 ordinando alle parti di comparire ~~per~~
sossalmente. Dispone che il ricorso e il ~~giudizio~~
decreto siano notificati al convenuto, a ~~casa~~ ~~del~~
l'attesa, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 15.7.97

Il Cancelliere
5

Il Pretore

8/3

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Messinese Vincenzo residente in Taranto alla via Forleo n.2;

il Sig. Albano Pompeo residente in Taranto alla via Lupoli n.1;

il Sig. Losito Onofrio residente in Taranto alla via dante n.394 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.

2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 25.6.98
ore 9.30 ordinando alle parti di comparire ~~per~~
sossilmente. Dispone che il ricorso e il ~~giudizio~~
decreto siano notificati al convenuto, a ~~casa del~~
l'attesa, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 15.7.97

Il Cancelliere
5

Il Pretore

8/3



A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO

COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

DIPENDENTE PACIFICI SALVATORE		MATICOLA 169028	
QUALIFICA ASSISTENTE	LIV. 04060760	DATA ASSUNZIONE 31/10/94	DATA LICENZIAMENTO 31/10/94

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. 15.295.000

Delibera C. A. N° 117

del 30.03.83

STATO DI SERVIZIO

ANNI 34 + MESI 4 = ANNI 34,333

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI + MESI = ANNI ---

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 34,333 (+)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI ---

TOTALE 34,333 (B)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL <u>31. DICEMBRE. 93</u>	L	<u>46.037.681</u>	+
RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT <u>3,72641</u> % RIFERITA AL MESE DI <u>OCTOBRE/94</u>	L	<u>1.715.100</u>	+
ACCANTONAMENTO DELL'ANNO	L	<u>2.494.378</u>	=
TOTALE T.F.R. ACCANTONATO	L	<u>50.247.191</u>	+
ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO <u>1984</u>	L	<u>15.295.000</u>	=
TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	L	<u>65.542.191</u>	=

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (C)
<u>65.542.191</u>	<u>34,333</u>	<u>1.909.016</u>	<u>22.908.312</u>
L. <u>7.200.000</u>	al <u>10</u> %	= L. <u>720.000</u>	+
L. <u>7.200.000</u>	al <u>22</u> %	= L. <u>1.584.000</u>	+
L. <u>8.108.312</u>	al <u>27</u> %	= L. <u>2.189.244</u>	+
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R.	L	<u>65.542.191</u>	
Riduzione: (L. 500.000 per ogni anno di servizio)			
L. 500.000 x <u>34,333</u>	L	<u>17.166.700</u>	=
IMPONIBILE	L	<u>48.376.091</u>	x
ALIQUOTA	%	<u>20,09</u>	=
IMPOSTA		<u>9.718.757</u>	=
IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE		<u>1.817.083</u>	=
		<u>7.901.674</u>	=

L. <u>4.601.244</u> (D)		TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.	L	<u>57.640.917</u>
(D) L. <u>4.601.244</u> x 100: (C) L. <u>22.908.312</u>		ANTICIPAZIONE USUFRUITA	L	<u>15.295.000</u>
ALIQUOTA <u>20,09</u> %		NETTO A PAGARE	L	<u>42.345.917</u>

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto, 12. DICEMBRE. 1994 *[Signature]* *[Signature]*
AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO UFFICIO *[Signature]*
(Dott. Maria Fiorella *[Signature]*)

Copia conforme all'originale

21 LUG. 1997



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

in mani dell'impiegato

adatto alla Segreteria del Tribunale di Lecce

E 5/100.1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

1555/99

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Maggio Alessandro nato a Taranto il 09/10/1933 residente in Taranto
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

606-
ins. n. 28/103/1997
Taranto, il 28/08/1997
L'UFFICIALE

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 20.08.56 al 31.08.94
svolgendo mansioni di operaio con qualifica di funzionario superiore ed
inquadramento finale nel livello 01.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 25
ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di
servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla
documentazione allegata. Infatti, il ricorrente quale addetto all'officina
deposito in qualità di tecnico riceveva ordini di servizio giornalieri che gli
imponivano l'effettuazione di lavoro straordinario per coprire il servizio.
- 3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è
visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro
straordinario svolto in modo siffatto.

Delego gli Avv. ti Diego
Colucci e Paolo Longo a
rappresentarmi e a
difendermi nel presente
giudizio, in quello
eventuale di appello o
opposizione, nelle esecu-
zioni mobiliari, im-
mobiliari o presso terzi
con ogni facoltà di legge
compresa quella di
transigere, incassare per
mio conto e farsi
sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio presso
il loro studio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42

Diego Colucci
Paolo Longo
La firma è autentica.

depositata in Cancelleria
IL 23 LUG. 1997
IL CANCELLIERE

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Agiv. n. 5 HGO. 1997
Dirigente Ammin. vo F.F.
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti
Ed. H

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Maggio Alessandro
come in epigrafe rappresentato e difeso


RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 03 LUG. 1997


Avv. Diego Cacci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Caso Giovanni residente in Taranto al corso Italia n.249;
- il Sig. Lorusso Antonio residente in Taranto alla via Maturi n.4;
- il Sig. Rochira Cosimo residente in Lama (TA) alla via Gregorio VII n.9 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

Letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 25.6.98
ore 9,30 ordinando alle parti di **comparire** personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 15.7.98

Il Cancelliere

5

Il Pretore





A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO

COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

DIPENDENTE MAGGIO ALESSANDRO		MATICOLA 155595	
QUALIFICA FUNZIONARIO SUPERIORE	LIV. 01	DATA ASSUNZIONE 20/08/56	DATA LICENZIAMENTO 31/08/94

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. 34.000.000

Delibera C. A. N° 57

del 12.02.88

STATO DI SERVIZIO

ANNI 38 + MESI 000 = ANNI 38.000

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI + MESI = ANNI

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 38.000 + (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI =

TOTALE 38.000 (B)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL <u>31 DICEMBRE/93</u>	L	<u>57.927.227</u>	+
RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT <u>283962</u> % RIFERITA AL MESE DI <u>SETTEMBRE/94</u>	L	<u>1.644.913</u>	+
ACCANTONAMENTO DELL'ANNO	L	<u>2.746.049</u>	=
TOTALE T.F.R. ACCANTONATO	L	<u>62.318.189</u>	+
ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO <u>1988</u>	L	<u>34.000.000</u>	=
TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	L	<u>96.318.189</u>	=

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (C)
<u>96.318.189</u>	<u>38.000</u>	<u>2.534.689</u>	<u>30.416.268</u>
L <u>7.200.000</u>	al <u>10</u> % =	L <u>720.000</u>	+
L <u>7.200.000</u>	al <u>22</u> % =	L <u>1.584.000</u>	+
L <u>15.600.000</u>	al <u>27</u> % =	L <u>4.212.000</u>	+
L <u>416.268</u>	al <u>34</u> % =	L <u>141.531</u>	+
L	al % =	L	+
L	al % =	L	+
L	al % =	L	+
L	al % =	L	=

IMPORTO T.F.R.	L	<u>96.318.189</u>	
Riduzione: (L. 500.000 per ogni anno di servizio)			
L. 500.000 x <u>38.000</u>	L	<u>19.000.000</u>	=
IMPONIBILE	L	<u>77.318.189</u>	x
ALIQUOTA	%	<u>21,89</u>	=
IMPOSTA		<u>16.924.952</u>	=
IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE		<u>3.282.777</u>	=
		<u>13.642.175</u>	=

<u>6.657.531</u> (D)		
(D) L <u>6.657.531</u>	x 100: (D) L <u>30.416.268</u>	=
ALIQUOTA	<u>21,89</u> %	

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.	L	<u>81.676.014</u>	
ANTICIPAZIONE USUFRUITA	L	<u>34.000.000</u>	
NETTO A PAGARE	L	<u>48.676.014</u>	

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto, 18 OTT. 1994

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
CAPO AREA PERSONALE
Dott. Maria Rosa MENTANA

Copia conforme all'originale

21 LUG. 1997




IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .


a mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione ~~etc.~~

~~5 AGO. 1997~~


ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

15548/97

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per Pignatelli Vincenzo nato a Taranto il 09/02/1933 residente in Talsano (TA) ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del presente atto.

16578

Taranto 09/02/1997

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente azienda di trasporti nel periodo dal 01.12.57 al 09.02.93 svolgendo mansioni di operaio con qualifica di F.F. capo tecnico ed inquadramento finale nel livello 03.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 15 ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione allegata. Infatti, il ricorrente quale addetto all'officina deposito in qualità di tecnico riceveva ordini di servizio giornalieri che gli imponevano l'effettuazione di lavoro straordinario per coprire il servizio.
- 3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

Delego

La firma è autentica.

Diego Col.
Paolo Longo

Depositata in Cancelleria

- 3 LUG. 1997

IL CANCELLIERE

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo in	
del 02.08.1997	
Dirigente Amm. vo F.F.	
Area Informatica	
Area Legale	
Area Personale	
Area Movimento	
Area Tecnica	
Ufficio Ragioneria	
Ufficio Prod. del Traffico	
Ufficio Segreteria	
Ufficio Contratti	
<i>Colucci</i>	

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Pignatelli Vincenzo
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 03 LUG. 1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. D'Amacco Nicola residente in Taranto alla via dante n.234;

il Sig. Caso Giovanni residente in Taranto al corso Italia n.249;

il Sig. Maggio Alessandro residente in Lama (TA) alla via Lama n.6800 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.

2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 25.6.98
ore 9.30 ordinando alle parti di comparire ~~per~~
~~socialmente~~. Dispone che il ricorso e il ~~presente~~
~~decreto~~ siano notificati al convenuto, a cura ~~del~~
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 15.7.97

Il Cancelliere

5

Il Pretore





A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO

COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

DIPENDENTE PIGNATELLI VINCENZO		MATRICOLA 176077	
QUALIFICA F.F. CAPO TECNICO	LIV. 03	DATA ASSUNZIONE 01/11/57	DATA LICENZIAMENTO 09/02/93

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. **34810.327**

Delibera C. A. N° **324**

del **19/10/989**

STATO DI SERVIZIO

ANNI **35** + MESI **2** = ANNI **35,167**

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI + MESI = ANNI **//**

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI **35,167** (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI **//**

TOTALE **35,167** (B)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31 DICEMBRE/88	L. 33.489.349
RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 0,393997 % RIFERITA AL MESE DI FEBBRAIO/83	L. 131.944
ACCANTONAMENTO DELL'ANNO	L. 507.485
TOTALE T.F.R. ACCANTONATO	L. 34.128.778
ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO 1990	L. 34.810.327
TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	L. 68.939.105

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (C)
68.939.105	35,167	1960.335	12 - 23124.020
L. 7.200.000	al 10 %	= L. 720.000	
L. 7.200.000	al 11 %	= L. 792.000	
L. 9.124.020	al 27 %	= L. 2.463.485	
L.	al %	= L.	
L.	al %	= L.	
L.	al %	= L.	
L.	al %	= L.	
L.	al %	= L.	

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA

IMPORTO T.F.R.	L. 68.939.105
Riduzione: (L. 500.000 per ogni anno di servizio)	
L. 500.000 x 35,167	L. 17.583.500
IMPONIBILE	L. 51.355.605
ALIQUOTA	% 20,27
IMPOSTA	L. 10.409.781
IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE	L. 3.083.013
	L. 7.326.768

(D) L. 4.767.485 x 100 : (C) L. 23124.020	=	ALIQUOTA 20,27 %
---	---	-------------------------

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.	L. 61.622.337
ANTICIPAZIONE USUFRUITA	L. 34.810.327
NETTO A PAGARE	L. 26.812.010

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi dalla legislazione vigente.

Taranto, **16 APRILE/93**

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il Capo Ufficio *[Signature]*

Copia conforme all'originale

21 LUG. 1997




IL CANCELLIERE

Alletto

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .


~~Le mani dell'impiegato~~
~~adatto alla Segreteria, incaricato alla ricezione ecc.~~


5 AGO. 1997


ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE DI BIASE
AVV. PAOLO LONGO
AVV. DIEGO COLUCCI
C.so Piemonte n. 42
74100 Taranto
Tel. 099/7302139-7301140 Fax 7301140

STUDIO LEGALE
AVV. PAOLO LONGO
AVV. DIEGO COLUCCI
CORSO PIEMONTE N. 42 74100 TARANTO
TEL. 099/7302139 - FAX 7301140

15527/97

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Latini Cosimo nato a Statte (TA) il 02/04/1945 residente in Taranto
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 07.09.59 al 30.06.95
svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di capo deposito
ed inquadramento finale nel livello quarto
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 50 ore
mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio
impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione
allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o
agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad
effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.
- 3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è
visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro
straordinario svolto in modo siffatto.

Delego gli Avv. ti Diego
Colucci e Paolo Longo a
rappresentarmi e a
difendermi nel presente
giudizio, in quello
eventuale di appello o
opposizione, nelle esecu-
zioni mobiliari, im-
mobiliari o presso terzi
con ogni facoltà di legge
compresa quella di
transigere, incassare per
mio conto e farsi
sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio presso
il loro studio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42

Latini Cosimo
La firma è autentica.
Diego Col.
Paolo Longo

A. M. A. T. - TARANTO	<input type="checkbox"/>
Prot. Arrivo n° <i>2407</i>	<input type="checkbox"/>
del <i>15 AGO 1997</i>	<input type="checkbox"/>
Diligente Ammin. vo F.F.	<input type="checkbox"/>
Area Informatica	<input type="checkbox"/>
Area Legale	<input type="checkbox"/>
Area Personale	<input type="checkbox"/>
Area Movimento	<input type="checkbox"/>
Area Tecnica	<input type="checkbox"/>
Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>
Ufficio Prod. del Traffico	<input type="checkbox"/>
Ufficio Segreteria	<input type="checkbox"/>
Ufficio Contratti	<input type="checkbox"/>

Depositate in Cancelleria
IL 23 LUG. 1997
IL CANCELLIERE

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del

T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Latini Cosimo
come in epigrafe rappresentato e difeso



RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 03 LUG. 1997


Avv. Diego Colucci

Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Mancini Donato residente in Palagianello (TA) alla via V. Gigante n.5;
- il Sig. Albano Cataldo residente in Taranto alla via Zara n.55;
- il Sig. Conte Orazio residente in Taranto alla via Cripta del Redentore n.2 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1- prospetto di liquidazione del T.F.R.

2.- lettera di sollecito

Il Pretore

in il ricorso;

F I S S A

Pudienza di discussione per il giorno 25.6.98
ore 9.30 ordinando alle parti di **comparire** per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data **odierna**.

Taranto, li 15.7.97

Il Cancelliere

Il Pretore

! PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 24/08/1995 !

! AZIENDA : 1 - AMAT AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO !

! DIPENDENTE : 151073 - LATINI COSIMO !

! DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ. !
! 7/09/1959 7/09/1959 30/08/1995 35 10 !

! DESCRIZIONE	! RITENUTE	! COMPETENZE
! Anticipo tfr del 01/03/1984	! 16.435.000	
! TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		! 66.822.516
! Totale anticipi già erogati	! 16.435.000	
! TFR 31/12 a. p. da erogare L.	! 50.387.516	
! Rivalutazione di L. 50.387.516 X-3.537851 %		! 1.782.635
! Accantonamento T.F.R. anno		! 1.659.085
! TOTALI	! 16.435.000	! 70.264.236

! TOTALE IMPORTO TFR ! 53.829.236 !

! Ammontare lordo T.F.R.	! 70.264.236	-
! Rid. norm. 17.916.500 Part-time	! 17.916.500	+
! Altre somme	! 0	+
! Preavviso	! 0	+
! Anticipi C.C.N.L.	! 0	=
! Imponibile fiscale liquidazione	! 52.347.736	X
! Aliquota media	! 20,27	% =
! Imposta dovuta	! 10.610.886	-
! Imposta su anticip. / preavv.	! 2.033.788	=
! Imposta residua	! 8.577.098	
! Importo Netto T.F.R.	! 43.593.053	

! CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE !

! Ammontare lordo T.F.R.	! 70.264.236	X
! Valore costante	! 144	/
! Mesi di anzianita'	! 430	=
! Imponibile di riferimento per calcolo aliquota	! 23.530.348	
! Ritenuta su imponibile di riferimento	! 4.769.194	
! Aliquota media	! 4.769.194 / 23.530.348 * 100 =	! 20,27

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 43.593.053 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia speltanza inerente al rapporto di lavoro con la presente liquidazione si riferisce.

Data : 24/08/1995

Firma : 

Copia conforme all'originale

21 LUG. 1997

De Luca
IL CANCELLIERE



CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .


a mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

5 AGO. 1997


ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Stolfi Antonio
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 03 LUG. 1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Picuno Cosimo residente in Lama (TA) alla via Gregorio VII n.17;

il Sig. Perruni Armando residente in Taranto al viale Liguria n.26;

il Sig. D'Addario Giuseppe residente in Taranto alla via Atenisio n.10 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.

2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 25.6.98
ore 9.30 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 15.7.97

Il Cancelliere

5

Il Pretore



**A. M. A. T.**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO**COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**

DIPENDENTE STOLFI ANTONIO			MATRICOLA 192170		
QUALIFICA AGENTE MOVIMENTO	LIV. 05	DATA ASSUNZIONE 24 08 56	DATA LICENZIAMENTO 31 03 92		

ANTICIPAZIONE EROGATAL. 14.630.000Delibera C. A. N° 259del 3/07/1985**STATO DI SERVIZIO**ANNI 35 + MESI 7 = ANNI 35.583ASPETTATIVA PRIVATA ANNI == + MESI == = ANNI ==EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 35.583 (A)PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI ==TOTALE 35.583 (B)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL <u>31/12/91</u>	L	<u>42.963.510</u>
RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT <u>1.479702</u> % RIFERITA AL MESE DI <u>MARZO 92</u>	L	<u>635.731</u>
ACCANTONAMENTO DELL'ANNO	L	<u>685.824</u>
TOTALE T.F.R. ACCANTONATO	L	<u>44.285.065</u>
ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO <u>1985</u>	L	<u>14.630.000</u>
TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	L	<u>58.915.065</u>

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUEUTA**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (C)		
58915065	35.583	1655708	19868496		
L. <u>7.200.000</u>	al <u>10</u> %	= L. <u>720.000</u>		IMPORTO T.F.R.	L. <u>58.915.065</u>
L. <u>7.200.000</u>	al <u>22</u> %	= L. <u>1.584.000</u>		Riduzione: (L. 500.000 per ogni anno di servizio)	
L. <u>5.468.496</u>	al <u>27</u> %	= L. <u>1.476.494</u>		L. 500.000 x <u>35.583</u>	L. <u>17.791.500</u>
L.	al ... %	= L.		IMPONIBILE	L. <u>41.123.565</u>
L.	al ... %	= L.		ALIQUEUTA	% <u>19.03</u>
L.	al ... %	= L.		IMPOSTA	<u>7.825.814</u>
L.	al ... %	= L.		IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE	<u>1.626.619</u>
L.	al ... %	= L.			<u>6.199.195</u>

L. <u>3.780.494</u> (D)	TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.	L. <u>52.715.870</u>
(D) L. <u>3.780.494</u> x 100: (C) L. <u>19.868.496</u> =	ANTICIPAZIONE USUFRUITA	L. <u>14.630.000</u>
ALIQUEUTA <u>19.03</u> %	NETTO A PAGARE	L. <u>38.085.870</u>

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conleggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il Capo Ufficio Retribuzioni

- 9 MAG. 1982

Taranto,

Copia conforme all'originale

21 LUG. 1997



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

a mani dell'impiegato 

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione etc.

Il _____

5 AGO. 1997


ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.N.E.F.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

15531/97
COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Iavernato Vittorio nato a Laterza (TA) il 10/10/1936 residente
in Taranto alla via Pola n.78
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

16558
20/10/1997
DELEGATO

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 13.11.63 al 31.03.96
svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di
capolinea..... ed inquadramento finale nel livello ..sesto.....
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 20 ore
giornaliere a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio
impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione
allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o
agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad
effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

Vittorio Iavernato

La firma è autentica

Diego Colucci
Paolo Longo

Depositate in Cancelleria

3 LUG. 1997

IL CANCELLIERE

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 5406
del 5 AGO 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti
Cd. A. D.

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuità e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Iavernaro Vittorio
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE


all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 03 LUG. 1967


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Secondo Gaetano residente in Taranto alla via Zara n.2;

il Sig. D'Amacco Nicola residente in Taranto alla via Dante n.234 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 25.6.98
ore 9.30 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 15.7.97

Il Cancelliere

5

Il Pretore



PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 27/05/1996

AZIENDA : 1 - AMAT Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DIPENDENTE : 147482 - IAVERNARO VITTORIO

DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ.
 13/11/1963 13/11/1963 31/03/1996 32 5

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato		74.474.690
TFR 31/12 a. p. da erogare L. (74.474.690		
Rivalutazione di L. 74.474.690 X 0,903920 %		673.192
TFR effettivo lordo anno in corso		849.151
TOTALI	0	75.997.033

TOTALE IMPORTO TFR 75.997.033

Ammontare lordo T.F.R.	75.997.033	-
Rid. norm. 16.208.500 Part-time C	16.208.500	+
Altre somme	0	+
Preavviso	0	+
Anticipi C.C.N.L.	0	=
Imponibile fiscale liquidazione	59.788.533	X
Aliquota media	21,37	% =
Imposta dovuta	12.776.809	-
Imposta su anticip. / preavv.	0	=
Imposta residua	12.776.809	
Importo Netto T.F.R.	63.220.224	

CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE

Ammontare lordo T.F.R.	75.997.033	X
Valore costante	144	/
Mesi di anzianità	359	=
Imponibile di riferimento per calcolo aliquota	28.132.577	
Ritenuta su imponibile di riferimento	6.011.796	
Aliquota media	6.011.796 / 28.132.577 * 100 = 21,37	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 63.220.224 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver più nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 27/05/1996

Firma : Vittorio Iavernaro

Copia conforme all'originale

21 LUG. 1997



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

in mani dell'impiegato
adetto al Segretariato incaricato alla ricezione
n. 5000. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

15535/97

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Lippolis Nicola nato a Palagiano (TA) il 18/02/1936 residente
in Palagiano (TA) alla piazza Aldo Moro n.10
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

165 st.
20 LUG 1997

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 06.07.71 al 31.12.94
svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di agente di
movimento ed inquadramento finale nel livello 05.
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 20 ore
mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio
impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione
allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o
agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad
effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.

Delego gli Avv. ti Diego Colucci e Paolo Longo a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio, in quello eventuale di appello o opposizione, nelle esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, incassare per mio conto e farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il loro studio in Taranto al Corso Piemonte n. 42

Lippolis Nicola
La firma è autentica.
Diego Colucci
Paolo Longo

A.M.A.T. - TARANTO	1
Prof. Avvocato	
del	
Dirigente Ammin.vo F.F.	
Area Informatica	
Area Legale	
Area Personale	
Area Movimento	
Area Tecnica	
Ufficio Ragioneria	
Ufficio Prod. del Traffico	
Ufficio Segreteria	
Ufficio Contratti	

Colucci

Depositata in Cancelleria

IL - 3 LUG. 1997

IL CANCELLIERE

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario svolto in modo siffatto.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Lippolis Nicola
come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 03 LUG. 1997


Avv. Diego Calucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. De Pace Gaetano residente in Taranto alla via Bergamini n.4;
- il Sig. Chiaromonte Pasquale residente in Lama (TA) via Corazzata n.4;
- il Sig. Albano Giuseppe residente in Taranto alla via Firenze n.24 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A


l'udienza di discussione per il giorno 25.6.98
ore 9,30 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro **10 giorni** dalla data odierna.

Taranto, li 15.7.97

Il Cancelliere

5

Il Pretore





A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO

COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

DIPENDENTE LIPPOLIS NICOLA			MATRICOLA 154132	
QUALIFICA AGENTE DI MOVIMENTO	LIV. 05	DATA ASSUNZIONE 06/07/71	DATA LICENZIAMENTO 31/12/94	

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. _____ //

Delibera C. A. N° _____ //

del _____ //

STATO DI SERVIZIO

ANNI **23** + MESI **6** = ANNI **23,500**

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI _____ + MESI _____ = ANNI _____

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI **23,500** + (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI _____ =

TOTALE **23,500** (B)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL 31/12/94	L	52.393.092	+
RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT 0 % RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 95	L	=	+
ACCANTONAMENTO DELL'ANNO	L	19.410	=
TOTALE T.F.R. ACCANTONATO	L	52.412.502	+
ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO _____	L	=	=
TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	L	52.412.502	

DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA

DETERMINAZIONE DELL' IMPONIBILE E DELL' IMPOSTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (C)
52.412.502	23,500	2230319	26.763.828
L 7.200.000	al 10 %	= L 720.000	+
L 7.200.000	al 22 %	= L 1.584.000	+
L 12.363.828	al 27 %	= L 3.338.233	+
L _____	al _____ %	= L _____	+
L _____	al _____ %	= L _____	+
L _____	al _____ %	= L _____	+
L _____	al _____ %	= L _____	+
L _____	al _____ %	= L _____	=

IMPORTO T.F.R.	L	52.412.502	
Riduzione: (L. 500.000 per ogni anno di servizio)			
L 500.000 x 23,500	L	11.750.000	=
IMPONIBILE	L	40.662.502	x
ALIQUOTA	%	21,08	=
IMPOSTA		8.571.655	=
IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE		=	=
		8.571.655	=

	L	5.642.233	(D)
(D) L 5.642.233 x 100: (C) L 26.763.828			=
ALIQUOTA		21,08 %	

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL' I.R.P.E.F.	L	43.840.847	
ANTICIPAZIONE USUFRUITA	L	=	
NETTO A PAGARE	L	43.840.847	

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per il trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto, **20/02/95** *[Signature]*

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO UFFICIO P.E. SONO IL
[Signature]
Dottessa Maria Fiorella MENTENGA

Copia conforme all'originale

21 LUG. 1997



IL CANCELLIERE
[Handwritten signature]

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap-
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat-
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina-
le a mani .

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione *am.*

il ~~5~~ AGO. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.M.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO